SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 772ª seduta pubblica, per lunedì 4 settembre 2000, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

00A11930

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Michael Meyer, nato il 13 novembre 1942 a Walchensee (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Dipl-Ing (TH)», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieurs» conseguito il 26 aprile 1983 presso la «Techinische HochschuleDarmstadt»;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 febbraio 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Michael Meyer, nato il 13 novembre 1942 a Walchensee (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 luglio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A11838

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania e dell'ufficio del registro di Noto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA - PALERMO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania e l'ufficio del registro di Noto hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi uffici nel giorno 29 luglio 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adot-

tare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di catania e dell'ufficio del registro di Noto nel giorno 29 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 1° agosto 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A11831

DECRETO 2 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle entrate di Magenta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Magenta ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 25 luglio 2000, dalle ore 12,30 alle ore 14, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Magenta in data 25 luglio 2000, dalle ore 12,30 alle 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 agosto 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11832

DECRETO 2 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Magenta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Magenta ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 20 luglio al 24 luglio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Magenta;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Magenta nei giorni dal 20 luglio al 24 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 agosto 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11833

DECRETO 9 agosto 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del Centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «Ascom servizi S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 26 giugno 2000 con la quale la società unipersonale a r.l. «Ascom servizi S.r.l.» legalmente rappresentata dal sig. Alfredo Mati, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituita il 29 aprile 1945 con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioachino Belli n. 2, con la quale in data 16 dicembre 1999 la suddetta ha delegato l'associazione del commercio, del turismo e dei servizi di Pistoia a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese operante nella provincia di Pistoia;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 12 maggio 1993 in Pistoia a rogito notaio dott. Giulio Cesare Cappellini (n. 46396 di repertorio e n. 15401 di raccolta) nonché il successivo verbale di assemblea straordinaria del 29 marzo 2000 in Pistoia a rogito notaio dott. Marco Regni (n. 128.956 di repertorio e n. 18.479 di raccolta) e relativo statuto che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione emessa in data 19 maggio 2000, n. 5472, stipulata con la Società cattolica di assicurazione;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c),* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Decreta:

La società «Ascom servizi S.r.l.», con sede in Pistoia, via Adua n. 128, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a),* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 agosto 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A11830

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 luglio 2000.

Trasferimento di credito dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regola-

mento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1980, emanato in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal seguente credito:

L. 8.721.077 nei confronti della regione Sicilia per competenze pagate ad un dipendente E.N.A.G.M. dall'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) a titolo di stipendi ed oneri accessori;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il credito di L. 8.721.077 dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

Il credito, di cui alle premesse (L. 8.721.077 nei confronti della regione Sicilia) è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato E.N.A.G.M.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A11814

DECRETO 1° agosto 2000.

Modalità tecniche di computo del disavanzo ai fini del «Patto di stabilità interno» di cui all'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 30, comma 6, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, in cui si prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro il 30 aprile 2000, le modalità tecniche di computo del disavanzo di cui al comma 2 dell'art. 30 della stessa legge n. 488 del 1999;

Visto l'art. 30, comma 16, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con le modalità stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il patto di stabilità interno per le province e i comuni;

Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario;

Ritenuto di riconfermare le direttive e i relativi allegati emanati con le suddette circolari che non risultano in contrasto con le disposizioni del presente decreto;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno;

Sentita la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 6 luglio 2000, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Definizione del saldo finanziario

1. Il disavanzo di cui all'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è calcolato come differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi passivi, effettivamente pagate.

2. Per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti, in conto competenza e in conto residui, registrati dal tesoriere dell'ente.

3. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno (regioni, province e

comuni), nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari e quelle derivanti dalle riscossioni di crediti.

4. Tra le spese correnti, al netto degli interessi passivi, non devono essere considerate quelle sostenute sulla base dei trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno (regioni, province e comuni).

5. Non devono essere, inoltre, considerate, tra le entrate e le spese, quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità.

6. Le regioni a statuto ordinario devono, altresì, detrarre, ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalle entrate finali, l'I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo) e l'addizionale I.R.P.E.F. e, dalle spese correnti, i trasferimenti agli enti del S.S.N.

7. La definizione delle voci di cui ai precedenti commi è precisata nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Valutazione di conformità al patto di stabilità interno

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le province e i comuni e le regioni a statuto ordinario riducono il loro disavanzo secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. A tal fine, ogni ente deve conseguire, sulla base delle risultanze di cassa al 31 dicembre 2000, un saldo finanziario, come definito dall'art. 1 del presente decreto, pari almeno al saldo programmatico per l'anno 2000, calcolato operando un miglioramento del saldo tendenziale dello stesso anno 2000 come indicato nell'allegato 2, e recuperando l'eventuale differenziale di obiettivo programmatico dell'anno 1999 non realizzato.

3. Qualora l'ente abbia migliorato il proprio saldo finanziario per l'anno 1999 in misura superiore a quanto richiesto dal proprio obiettivo programmatico per lo stesso anno, il differenziale positivo, così conseguito, potrà concorrere al raggiungimento dell'obiettivo programmatico per l'anno 2000, soltanto nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà prevista dal comma 2 dello stesso art. 30 di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000.

4. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini del calcolo del saldo programmatico per l'anno 2000 e della verifica del raggiungimento del proprio obiettivo, gli enti possono:

a) non avvalersi della facoltà di ricalcolare il saldo programmatico per il 1999 secondo i criteri stabiliti dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) avvalersi della facoltà di ricalcolare il saldo programmatico per il 1999 secondo i criteri stabiliti dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

c) avvalersi della facoltà di calcolare cumulativamente il saldo programmatico per il biennio 1999-2000 secondo i criteri stabiliti dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5. Le province, i comuni e le regioni a statuto ordinario sono tenuti ad attenersi alle modalità tecniche di computo previste nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

Condizioni per la riduzione dei tassi d'interesse sui mutui della Cassa DD.PP.

1. Il conseguimento da parte di ciascun ente del risultato, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, attribuisce il diritto alla riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Tale diritto è esteso a tutti gli enti del comparto se l'obiettivo di riduzione del disavanzo dello 0,2 per cento del P.I.L. è conseguito, nel biennio 1999-2000, a livello complessivo.

2. Gli enti che conseguono il risultato, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, potranno ottenere la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, se, nel biennio 1999-2000, ottengono una riduzione del proprio disavanzo superiore a quella necessaria per conseguire, a livello di comparto, un risparmio complessivo di 0,3 punti percentuali del P.I.L., indipendentemente dal raggiungimento di tale risultato a livello complessivo.

3. Le modalità tecniche di computo dell'intervento correttivo aggiuntivo sono precisate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni specifiche per le province

1. Le province, al fine di operare un raffronto su dati omogenei relativamente alle entrate tributarie per gli anni 1998 e 1999, devono considerare, per i soli fini del patto di stabilità interno, quali tributi propri per il 1998 e in aggiunta alle effettive riscossioni tributarie del 1998:

a) il 50 per cento delle riscossioni 1999 a titolo di imposta provinciale di trascrizione;

b) le riscossioni 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile diminuite del tasso di incremento registrato a livello nazionale tra il 1998 e il 1999 nel gettito dell'imposta.

2. Le modalità tecniche di computo di tali voci sono precisate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni transitorie per le regioni a statuto ordinario

1. In attesa dell'individuazione e della definizione di criteri puntuali di determinazione della spesa sanitaria per il calcolo del saldo finanziario del patto di stabilità interno, la valutazione del concorso delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario di cui all'art. 2 del presente decreto, è limitata alla gestione delle funzioni non riguardanti la sanità.

2. Per il monitoraggio delle aziende sanitarie ed ospedaliere, gli adempimenti previsti al punto 7.2 della circolare del Ministero del tesoro 25 febbraio 2000, n. 8, restano in vigore solo a fini conoscitivi.

Art. 6.

Calcolo dei saldi programmatici 2001, 2002 e 2003

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti sono tenuti a mantenere costante per gli anni 2001, 2002 e 2003 l'importo della riduzione applicata nell'anno 2000 ai saldi tendenziali del predetto triennio, calcolati con l'incremento dell'80 per cento dei tassi di crescita del P.I.L. previsti dal D.P.E.F. e dai suoi aggiornamenti.

2. Le modalità tecniche di computo di tali saldi sono precisate nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI E CONTENUTI DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA CONSIDERATE AL FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

1. Province e comuni.

1.1. *Entrate.*

Per entrate finali si intendono le entrate relative ai primi quattro titoli di bilancio dell'entrata (così come definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996).

Per trasferimenti correnti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno» si intendono gli incassi registrati:

per lo Stato, al titolo 2°, categoria 1ª;

per l'Unione europea, al titolo 2°, categoria 4ª;

per gli enti che partecipano al «patto di stabilità interno», al titolo 2°, categoria 2ª e 3ª (regioni), categoria 5ª solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province).

Per proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari si intendono le riscossioni, registrate al titolo 4°, categoria 1ª, derivanti dalla dismissione di immobili (terreni, fabbricati, boschi, cave, ecc.) e di attività finanziarie.

Per trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno» si intendono gli incassi registrati:

per lo Stato, al titolo 4°, categoria 2ª;

per l'Unione europea, al titolo 4°, categoria 4ª (o 5ª qualora ivi registrati) solo per la parte riguardante le entrate di parte capitale dalla Unione europea;

per gli enti che partecipano al «patto di stabilità interno», al titolo 4°, categoria 3ª (regioni), categoria 4ª solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province).

Per riscossioni di crediti si intendono gli incassi registrati al titolo 4° categoria 6ª, al netto di eventuali entrate relative ad operazioni di natura non finanziaria provenienti dal settore privato, purché rilevanti ai fini del «patto di stabilità interno».

1.2. *Spese.*

Per spese correnti si intendono le spese afferenti il primo titolo di bilancio della spesa (così come definito dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996);

Per interessi passivi si intendono le spese afferenti l'intervento 06 del titolo 1°.

Per spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno» si intendono i pagamenti afferenti a quegli interventi di spesa corrente in cui le risorse di copertura abbiano la stessa specifica destinazione.

La detrazione di dette spese correnti (anche se i relativi finanziamenti sono erogati a rendiconto) deve essere effettuata sino all'ammontare del relativo finanziamento già effettuato. Qualora l'ente partecipi al finanziamento con quote proprie, la maggiore spesa corrente rimane a carico dell'ente stesso e, quindi, non può essere portata in detrazione.

1.3. Per *entrate e spese che rivestono il carattere dell'eccezionalità* non si rinviene, nell'attuale normativa, una definizione puntuale per tale tipologia, per cui l'individuazione di tali entrate e spese deve essere vista nel contesto della finalità del «patto di stabilità interno»: nell'ambito, cioè, della programmazione finanziaria che deve essere adottata per raggiungere l'obiettivo programmatico del «patto».

L'ente potrà far rientrare nel carattere dell'eccezionalità gli eventi straordinari ma non dovrà fare riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che presentano il carattere della continuità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono segnalare che assumono carattere di eccezionalità:

le entrate e le spese di parte corrente per eventi calamitosi;

le entrate e le spese di parte corrente per sentenze esecutive e atti equiparati;

le spese per oneri straordinari della gestione corrente (spese afferenti l'intervento 08 del titolo 1° della spesa);

le spese di parte corrente effettuate a favore dell'organo straordinario della liquidazione qualora l'ente si trovi in una situazione di dissesto finanziario (art. 77 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni);

le spese correnti per il ripiano dei disavanzi delle aziende di pubblici servizi, se riferite a più esercizi pregressi: in questo caso, l'ente deve considerare, quale spesa corrente, quella annualmente sostenuta a titolo di concessioni di anticipazioni alle aziende;

le spese correnti sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, al netto di quelle determinate da uno stabile incremento della base imponibile.

2. Regioni a statuto ordinario.

2.1. *Precisazioni per le entrate della regione.*

Il calcolo del saldo finanziario di cui all'art. 1 del presente decreto fa riferimento alle entrate finali a cui occorre detrarre,

secondo quanto stabilito dall'art. 30 della citata legge n. 488 del 1998 e dall'art. 28 della legge n. 448 del 1998, le voci non rilevanti ai fini del «patto di stabilità interno»:

i trasferimenti correnti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno». Dai trasferimenti correnti dallo Stato è da escludere, qualora ivi contabilizzata, la quota del gettito dell'accisa sulla benzina;

i proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari;

i trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno»;

le riscossioni di crediti;

le entrate che rivestono il carattere dell'eccezionalità: posto che non si rinviene, nell'attuale normativa, una definizione puntuale per tale tipologia, l'individuazione di tali entrate deve essere vista nel contesto delle finalità del «patto di stabilità interno», nell'ambito, cioè, della programmazione finanziaria che deve essere adottata per raggiungere l'obiettivo programmatico del «patto». La regione potrà far rientrare nel carattere dell'eccezionalità gli eventi straordinari ma non dovrà fare riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che presentano il carattere della continuità (si rinvia alle esemplificazioni, per quanto compatibili, del punto 1.3 riferito a province e comuni);

l'I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo);

l'addizionale I.R.P.E.F.;

i contributi sanitari pregressi (se contabilizzati tra le entrate tributarie): in quanto concettualmente assimilabili all'I.R.A.P.

2.2. *Precisazioni per le spese della regione.*

Dalle spese correnti del «bilancio regione» non sono rilevanti ai fini del patto di stabilità interno:

gli interessi passivi;

le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno», cioè le spese correnti finanziate con tali risorse. Rientrano in tale tipologia di spese correnti anche le quote di cofinanziamento a carico diretto della regione analiticamente rilevate. La detrazione dalle spese correnti deve essere effettuata con le medesime modalità esposte al punto 1.2 del presente allegato. Per quanto concerne le spese relative ai programmi comunitari d'intervento, la detrazione dalle spese correnti viene effettuata sino all'ammontare del finanziamento previsto dai relativi programmi comunitari d'intervento;

i trasferimenti allo Stato e agli enti locali a titolo di compartecipazione dell'I.R.A.P.;

i trasferimenti agli enti del S.S.N.;

le spese correnti che rivestono il carattere dell'eccezionalità. Per la loro definizione si rimanda a quanto sopra precisato per le corrispondenti entrate.

2.3. *Precisazioni per monitoraggio delle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere.*

Il monitoraggio delle aziende sanitarie ed ospedaliere è effettuato secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero del tesoro 25 febbraio 2000, n. 8, solo a fini conoscitivi.

A tal fine, nel prospetto di rilevazione allegato alla predetta circolare, le regioni provvederanno a rilevare le spese relative alla gestione sanitaria accentrata, nonché quelle relative ad eventuali enti del S.S.N. (es. I.R.R.C.S., ecc.) diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Tra le entrate delle aziende sanitarie e ospedaliere sono da contabilizzare le risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi nonché i saldi di mobilità interregionale anni pregressi.

Tra le spese correnti delle aziende sanitarie e ospedaliere non deve essere rilevata la mobilità infraregionale, in quanto compensativa nell'ambito della stessa regione, mentre deve essere rilevata quella interregionale.

ALLEGATO 2

MODALITÀ TECNICHE DI COMPUTO DEL DISAVANZO ANNUO

Poiché la norma prevede la facoltà per gli enti di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999, di adottare diverse modalità di calcolo del saldo programmatico e di verifica del proprio obiettivo si impartiscono istruzioni differenziate per gli:

enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo progammatico 1999 con i nuovi criteri;

enti che si avvalgono della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri.

In ogni caso, ogni ente deve concorrere al risanamento finanziario migliorando, così come era già previsto dal «patto di stabilità interno» versione 1999, il proprio saldo tendenziale per il 2000: se tale saldo è negativo, esso deve essere ridotto dell'intervento correttivo, se è positivo, esso deve essere aumentato dell'intervento correttivo.

1. Enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri.

Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:

1.1. *Ricalcolo del saldo finanziario 1999.*

Gli enti che, per l'anno 1999, decidono di valutare la propria conformità al «patto di stabilità interno» sulla base dei criteri fissati dalla precedente normativa (art. 28, legge n. 448 del 1998), ferma restando la validità del risultato per il 1999 così conseguito, devono, ai soli fini del calcolo del saldo programmatico 2000, ricalcolare il proprio saldo finanziario 1999 secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, utilizzando i dati delle riscossioni e dei pagamenti dell'anno 1999 rilevabili dal conto del tesoriere, se disponibile, o dai flussi trimestrali di cassa opportunamente rettificati (anche attraverso stime) in presenza di sospesi di tesoreria.

1.2. *Calcolo del saldo tendenziale 2000.*

Tale saldo deve essere pari:

per gli enti con saldo finanziario 1999 positivo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto 1.1) ridotto del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale);

per gli enti con saldo finanziario 1999 negativo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto 1.1) aumentato del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale).

1.3. *Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.*

Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 1.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, così come per il 1999, per il comparto degli enti locali, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1 per cento della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3 per cento del saldo finanziario e per il comparto delle regioni a statuto ordinario, in 1.000 miliardi pari all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi).

L'intervento correttivo, pertanto, dovrà essere almeno pari:

per gli enti locali, alla maggiore cifra tra l'1,1 per cento della spesa corrente 1999 rilevante ai fini del saldo e il 3 per cento del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 1.2;

per le regioni a statuto ordinario all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi).

1.4. *Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.*

L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 prevede il recupero nell'anno 2000 della quota di obiettivo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999.

L'eventuale recupero va calcolato come differenza tra il saldo programmatico dell'ente per il 1999 e il saldo finanziario a tutto il mese di dicembre 1999. Resta inteso che, in caso di conseguimento dell'obiettivo 1999 da parte dell'ente, non occorre addebitare alcun recupero.

Per gli enti locali il calcolo dell'eventuale recupero deve essere effettuato detraendo dal valore indicato al punto «O» dell'allegato n. 1, alla circolare n. 11 del 12 marzo 1999 il valore di cui al punto «L», colonna 1999, dell'allegato n. 3, 4 o 5, a seconda della fascia di popolazione, alla stessa circolare n. 11.

1.5. *Calcolo del saldo programmatico per il 2000.*

Il saldo programmatico per l'anno 2000 è pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 1.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 1.3) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 1.4).

2. Enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri.

Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:

2.1. *Ricalcolo del saldo programmatico 1999.*

Gli enti che si avvalgono della facoltà concessa dalla legge finanziaria 2000 di ricalcolare il saldo programmatico per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, devono provvedere a ricalcolare il saldo finanziario 1998, con i nuovi criteri previsti dal suddetto art. 30 (e meglio definiti nell'allegato n. 1) e applicare le procedure metodologiche espresse nelle circolari n. 11 (punto n. 4) e n. 12 del 12 marzo 1999.

2.2. *Calcolo del saldo tendenziale 2000.*

Tale saldo deve essere pari:

per gli enti con saldo programmatico 1999 positivo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 2.1) ridotto del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale);

per gli enti con saldo programmatico 1999 negativo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 2.1) aumentato del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale).

2.3. *Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.*

Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 2.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto degli enti locali, così come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1 per cento della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3 per cento del saldo finanziario e, per il comparto delle regioni a statuto ordinario, in 1.000 miliardi pari all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi).

L'intervento correttivo, pertanto, dovrà essere almeno pari:

per gli enti locali, alla maggiore cifra tra l'1,1 per cento della spesa corrente 1999 rilevante ai fini del saldo e il 3 per cento del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 2.2;

per le regioni a statuto ordinario all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi).

2.4. *Recupero differenziale non raggiunto neI 1999.*

L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 prevede il recupero nell'anno 2000 della quota di obiettivo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999.

L'eventuale recupero va calcolato come differenza tra il saldo programmatico dell'ente per il 1999 e il saldo finanziario a tutto il mese di dicembre 1999. Resta inteso che, in caso di conseguimento dell'obiettivo 1999 da parte dell'ente, non occorre addebitare alcun recupero.

Per gli enti locali il calcolo dell'eventuale recupero deve essere effettuato detraendo dal valore indicato al punto n. 6 dell'allegato A2, alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000 il valore di cui al punto «S», colonna 1999 dello stesso allegato A2.

2.5. *Calcolo del saldo programmatico per il 2000.*

Il saldo programmatico per l'anno 2000 è pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 2.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 2.3) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 2.4).

3. Enti che si avvalgono della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri.

Gli enti possono, altresì, avvalersi della facoltà di valutare la propria conformità al «patto di stabilità interno» sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso il miglioramento del saldo aggregato programmatico dovrà produrre cumulativamente una riduzione del saldo aggregato pari allo 0,2 per cento del P.I.L. per il 1999.

La verifica del raggiungimento di tale obiettivo sarà effettuata attraverso il raffronto tra la somma algebrica dei saldi finanziari realizzatisi nel 1999 e nel 2000 (calcolati secondo i nuovi criteri) e la somma algebrica tra il saldo programmatico 1999 e quello 2000 (punti 2.1 e 2.5), al netto del recupero del differenziale (punto 2.4). Il punto n. 14 degli allegati A2 e B2 alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000 deve, pertanto, intendersi rettificato in «somma algebrica di: (punto 6) + (punto 13) - (punto 12)».

4. Calcolo dell'obiettivo necessario per la riduzione di 100 punti base sui tassi di interesse della Cassa D.P.

Per ottenere la riduzione di 100 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 6 del sopra citato art. 30, ogni ente deve contribuire alla riduzione complessiva del disavanzo di 0,3 punti percentuali del P.I.L.

A tal fine deve conseguire nel biennio 1999-2000 un saldo finanziario complessivo superiore alla somma algebrica dei saldi programmatici per gli anni 1999 e 2000 (pari allo 0,2 per cento del P.I.L.) aumentata, per poter calcolare lo 0,3 per cento, della media degli interventi correttivi programmati per ciascuno dei due anni.

Le modalità tecniche di calcolo di tale obiettivo — il cui conseguimento è comunque condizionato dal raggiungimento a livello di singolo ente dei risultati richiesti dall'art. 30, comma 1, per la riduzione di 50 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti — sono indicati nei seguenti prospetti differenziati:

per gli enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

per gli altri enti.

PROCEDURA DI VERIFICA DELL'OBIETTIVO CORRISPONDENTE ALLO 0,3% DEL PIL

Enti che **non si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri (punto 1 dell'allegato n.2)

(dati in milioni di lire)

	ANNO 1999 (a)	ANNO 2000 (b)	BIENNIO 1999-2000 (a) + (b)
SALDO TENDENZIALE	A) ____________	B) ____________	C) ____________
Anno 1999: Allegato n. 1 alla circolare n. 11 del 12/03/1999, lettera "M"			
Anno 2000: Allegato A1 alla circolare n. 4 del 4/02/2000, punto n. 2			
INTERVENTO CORRETTIVO PROGRAMMATO	D) ____________	E) ____________	F) ____________
Anno 1999: Allegato n. 1 alla circolare n. 11 del 12/03/1999, lettera "N"			
Anno 2000: Allegato A1 alla circolare n. 4 del 4/02/2000, punto n. 5			
INTERVENTO CORRETTIVO AGGIUNTIVO			G) ____________
(lettera "D" + lettera "E") x 0,5			
OBIETTIVO PER LA RIDUZIONE DI 100 PUNTI BASE			H) ____________
lettera "C" + lettera "F" + lettera "G"			
SALDO FINANZIARIO a tutto il mese di DICEMBRE	I) ____________	L) ____________	M) ____________
Anno 1999: Allegato n. 3, 4 o 5 - a seconda della fascia di popolazione alla circolare n. 11 del 12/03/1999, lettera "L"			
Anno 2000: Allegato C, D o E - a seconda della fascia di popolazione - alla circolare n. 4 del 4/02/2000, lettera "S"			
DIFFERENZA			N) ____________
lettera "M" - lettera "H"			

CONDIZIONE PRELIMINARE: l'ente deve aver conseguito il proprio obiettivo programmatico per il 2000

VERIFICA: Se l'importo di cui alla lettera "N" risulta positivo, l'Ente può chiedere la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti

PROCEDURA DI VERIFICA DELL'OBIETTIVO CORRISPONDENTE ALLO 0,3% DEL PIL

Enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 2 e 3 dell'allegato n. 2)

(dati in milioni di lire)

	ANNO 1999 (a)	ANNO 2000 (b)	BIENNIO 1999-2000 (a) + (b)
SALDO TENDENZIALE	A) ____________	B) ____________	C) ____________
Anno 1999: Allegato A2 alla circolare n. 4 del 4/02/2000, punto n. 2			
Anno 2000: Allegato A2 alla circolare n. 4 del 4/02/2000, punto n. 8			
INTERVENTO CORRETTIVO PROGRAMMATO	D) ____________	E) ____________	F) ____________
Anno 1999: Allegato A2 alla circolare n. 4 del 4/02/2000, punto n. 5			
Anno 2000: Allegato A2 alla circolare n. 4 del 4/02/2000, punto n. 11			
INTERVENTO CORRETTIVO AGGIUNTIVO			G) ____________
(lettera "D" + lettera "E") x 0,5			
OBIETTIVO PER LA RIDUZIONE DI 100 PUNTI BASE			H) ____________
lettera "C" + lettera "F" + lettera "G"			
SALDO FINANZIARIO a tutto il mese di DICEMBRE	I) ____________	L) ____________	M) ____________
Anno 1999: Allegato C, D o E - a seconda della fascia di popolazione - alla circolare n. 4 del 4/02/2000, lettera "S"			
Anno 2000: Allegato C, D o E - a seconda della fascia di popolazione - alla circolare n. 4 del 4/02/2000, lettera "S"			
DIFFERENZA			N) ____________
lettera "M" - lettera "H"			

VERIFICA: Se l'importo di cui alla lettera "N" risulta positivo, l'Ente può chiedere la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti

I predetti prospetti sono destinati esclusivamente alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo dello 0,3 per cento del P.I.L., ma non devono essere utilizzati ai fini della certificazione prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 488 del 1999, i cui tempi di presentazione e modalità saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

5. Disposizioni specifiche per le province.

Com'è noto, gli articoli 56, 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997 hanno previsto, a decorrere dal 1999:

l'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione al P.R.A. in sostituzione dell'imposta erariale di trascrizione al P.R.A.;

l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile.

Tali innovazioni, particolarmente consistenti a livello finanziario per i bilanci provinciali determinano una disomogeneità nei confronti temporali tra 1998 e 1999, per le province che intendono avvalersi della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999, che mal si concilia con il criterio del calcolo del saldo tendenziale per il 1999 basato sui risultati 1998.

Tenuto conto, inoltre, che i predetti nuovi tributi provinciali produrranno effetti finanziari anche per il futuro, si ritiene necessario procedere ad una omogeneizzazione, non più basata sull'adeguamento dei dati 1999 sul 1998 — come a suo tempo disposto con la circolare n. 11 del 12 marzo 1999 con la sterilizzazione per il 1999 degli effetti delle nuove imposte — bensì sulla rettifica dei dati 1998 rendendoli quanto più omogenei agli esercizi successivi.

Tale operazione relativa ai dati 1998, determinata ovviamente con criteri statistici comporta che le province devono considerare, per i soli fini del patto di stabilità interno, quali tributi propri per il 1998 e in aggiunta alle effettive riscossioni tributarie del 1998:

a) il 50 per cento delle riscossioni 1999 a titolo di imposta provinciale di trascrizione:

tale valutazione deriva dalla considerazione che il gettito 1999 dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è valutato (secondo le più recenti stime ufficiali) in circa 1.750 miliardi contro gli 900 miliardi circa del 1998 della soppressa l'addizionale provinciale (APIET);

b) le riscossioni 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile diminuite del tasso di incremento registrato a livello nazionale nel gettito dell'imposta tra il 1998 e il 1999, determinato in circa il 3 per cento.

Si precisa, altresì, che sono da considerare tra le spese correnti i pagamenti per retrocessione di entrate proprie ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Disposizioni specifiche per i comuni.

Secondo quanto già previsto dalla circolare n. 11 del 1999 (paragrafo 2, ultimo capoverso), i comuni non devono considerare nella determinazione del saldo finanziario le entrate derivanti dall'attribuzione del gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale o eventuali ulteriori compartecipazioni a tributi erariali in quanto le une e le altre sostitutive di trasferimenti erariali.

Sono, invece, da considerare nella determinazione del saldo finanziario quelle entrate tributarie (esempio: addizionale I.R.P.E.F. ex art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998) che non comportano riduzione di trasferimenti erariali.

7. Calcolo dei saldi programmatici per gli anni 2001, 2002 e 2003.

L'art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999 stabilisce che l'importo della riduzione del saldo finanziario nel triennio 2001-2003 rimanga costante, ovvero che l'effetto prodotto dall'intervento correttivo programmato per l'anno 2000 permanga nei tre anni successivi: tale impostazione risulta chiaramente espressa nella relazione al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000.

Pertanto, per calcolare il saldo tendenziale 2001 (e degli anni successivi) sarà sufficiente far crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo tendenziale relativo al 2000 (e degli anni successivi), di cui ai punti 1.2 o 2.2, dell'80 per cento del tasso di crescita del P.I.L. nominale programmato (vedi D.P.E.F. 2000-2003) e le cui variazioni percentuali sono qui riportate:

80% della variazione tra P.I.L. 2000-2001: + 3,3%;

80% della variazione tra P.I.L. 2001-2002: + 3,6%;

80% della variazione tra P.I.L. 2002-2003: + 3,6%.

Per cacolare il saldo programmatico, una volta determinati (come sopra precisato) i saldi tendenziali, si applicherà a questi ultimi lo stesso ammontare degli effetti della manovra finanziaria per l'anno 2000 (punti 1.3 o 2.3).

Le modalità tecniche di calcolo degli obiettivi programmatici degli anni 2001, 2002 e 2003 sono indicate nel prospetto che segue:

CALCOLO dei SALDI PROGRAMMATICI per gli anni 2001, 2002 e 2003

(I riferimenti agli Allegati sono relativi agli allegati della circolare n. 4 del 2000)

(dati in milioni di lire)

	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003
		D) (+ ________) Incremento tendenziale per il 2001: valore assoluto: (punto A) x 3,3%	H) (+ ________) Incremento tendenziale per il 2002: valore assoluto: (punto E) x 3,6%	N) (+ ________) Incremento tendenziale per il 2003: valore assoluto: (punto I) x 3,6%
SALDO TENDENZIALE	A) +/- ________ Allegato A1, punto n. 2 opp. Allegato A2, punto n. 8	E) +/- ________ somma algebrica di: (punto A) - (punto D)	I) +/- ________ somma algebrica di: (punto E) - (punto H)	O) +/- ________ somma algebrica di: (punto I) - (punto N)
EFFETTI MANOVRA LEGGE FINANZIARIA 2000	B) + ________ Allegato A1, punto n. 5 opp. Allegato A2, punto n. 11	F) + ________ Importo di cui al (punto B)	L) + ________ Importo di cui al (punto B)	P) + ________ Importo di cui al (punto B)
SALDO PROGRAMMATICO (al netto, per l'anno 2000, dell'eventuale recupero)	C) +/- ________ somma algebrica di: (punto A) + (punto B)	G) +/- ________ somma algebrica di: (punto E) + (punto F)	M) +/- ________ somma algebrica di: (punto I) + (punto L)	Q) +/- ________ somma algebrica di: (punto O) + (punto P)

00A11834

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 giugno 2000.

Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti dossiciclina e suoi sali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8, comma 11, e 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 2, 3 e 5;

Considerate le raccomandazioni espresse durante il PhVWP (Pharmacovigilance Working Party), del CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products) dell'Agenzia europea per le specialità medicinali, nel settembre 1999;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza, reso nella seduta del 22 maggio 2000, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo dossiciclina e suoi sali;

Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di rendere conformi il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo delle specialità medicinali in commercio in ambito nazionale contenenti dossiciclina e suoi sali;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di tipo nazionale a base di dossiciclina e suoi sali di integrare gli stampati secondo quanto riportato in allegato 1, che fa parte del presente decreto.

2. Le integrazioni di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il foglio illustrativo, dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali a base di dossiciclina e suoi sali autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto riportato nell'allegato 1.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO

A) Integrazioni agli stampati.

1 - Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

4.2. *Posologia e modo di somministrazione.*

Ogni dose dovrà essere assunta durante i pasti con un bicchiere d'acqua. Il paziente deve essere avvisato di non coricarsi almeno per un'ora dopo l'assunzione del medicinale.

4.3. *Controindicazioni.*

Disturbi ostruttivi dell'esofago, come restringimenti o acalasia.

Il prodotto non è indicato nelle donne in stato di gravidanza e nei bambini fino ad otto anni.

4.4. *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.*

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari ed interrompere il trattamento non appena compare eritema cutaneo.

Sono stati riferiti casi di esofagiti ed ulcere esofagee, talvolta gravi. Ai pazienti deve essere raccomandato di assumere il farmaco con molta acqua, anche durante i pasti, di rimanere in posizione eretta per almeno un'ora dopo l'assunzione del medicinale e di non prendere il medicinale prima di coricarsi. Se si manifestano sintomi come disfagia o dolore retrosternale, l'assunzione del farmaco deve essere immediatamente interrotta e valutata l'opportunità di svolgere indagini strumentali.

Nel trattamento dei pazienti che soffrono di reflusso esofageo accertato, sarà opportuno valutare anche altre alternative terapeutiche.

4.5. *Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazioni.*

Preparati antiacido con alluminio, calcio e magnesio, nonché alimenti a base di latte o latticini, prodotti contenenti sali di ferro riducono l'assorbimento orale delle tetracicline, per cui è opportuno evitare assunzioni contemporanee.

Barbiturici, carbamazepina e fenitoina riducono l'emivita della dossiciclina.

Sono stati riportati in letteratura rari casi di incremento della concentrazione plasmatica di litio, metotressato, digossina e derivati dell'ergot a seguito di somministrazione concomitante di tetracicline.

L'assunzione di tetracicline potrebbe diminuire l'efficacia dei trattamenti anticoncezionali orali.

4.6. *Gravidanza e allattamento.*

Nelle donne in stato di gravidanza e allattamento l'uso è controindicato in quanto la dossiciclina passa nella placenta e nel latte materno.

4.8. *Effetti indesiderati.*

Effetti a carico dell'apparato digerente: nausea, epigastralgia, diarrea, anoressia, glossite, enterocolite, candidiasi ano-genitale.

È possibile la comparsa di disfagia, esofagite, ulcere esofagee favorite dall'assunzione del medicinale subito prima di coricarsi e/o con poca acqua.

Reazioni di ipersensibilità: sono stati riportati rari casi di sindrome di Stevens-Johnson.

2 - Foglio illustrativo:

Posologia e modo di somministrazione.

Ogni dose dovrà essere assunta durante i pasti con abbondante acqua.

È opportuno che il paziente assuma il medicinale almeno un'ora prima di coricarsi (vedi Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso).

Controindicazioni.

Disturbi ostruttivi dell'esofago, come restringimenti o acalasia.

Il prodotto non è indicato nelle donne in stato di gravidanza e nei bambini fino ad otto anni.

Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari ed interrompere il trattamento non appena compare eritema cutaneo.

Sono stati riferiti casi di esofagiti ed ulcere esofagee, talvolta gravi.

Si raccomanda ai pazienti di assumere il farmaco con molta acqua, anche durante i pasti, di rimanere in posizione eretta per almeno un'ora dopo l'assunzione del medicinale e di non prendere il medicinale prima di coricarsi.

Se durante la terapia si manifestano sintomi come difficoltà della deglutizione o dolore retrosternale, l'assunzione del farmaco deve essere immediatamente interrotta e valutata col medico curante l'opportunità di svolgere indagini strumentali.

Nel trattamento dei pazienti che soffrono di reflusso esofageo accertato, sarà opportuno valutare anche altre alternative terapeutiche.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazioni.

Preparati antiacido con alluminio, calcio e magnesio, nonché alimenti a base di latte o latticini, prodotti contenenti sali di ferro riducono l'assorbimento orale delle tetracicline, per cui è opportuno evitare assunzioni contemporanee.

Barbiturici, carbamazepina e fenitoina riducono l'emivita della dossiciclina.

Sono stati riportati in letteratura rari casi di incremento della concentrazione plasmatica di litio, metotressato, digossina e derivati dell'ergot a seguito di somministrazione concomitante di tetracicline.

L'assunzione di tetracicline potrebbe diminuire l'efficacia dei trattamenti anticoncezionali orali.

Gravidanza e allattamento.

Nelle donne in stato di gravidanza e allattamento l'uso è controindicato in quanto la dossiciclina passa nella placenta e nel latte materno.

Effetti indesiderati.

È possibile la comparsa di effetti a carico dell'apparato digerente: ulcere esofagee (vedi la sezione: Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso), nausea, dolore addominale, diarrea, perdita dell'appetito, infiammazione della lingua, enterocolite, candidasi ano-genitale (infezione da microscopici miceti).

Reazioni di ipersensibilità: sono stati riportati rari casi di sindrome di Stevens-Johnson.

B) Informazioni da omettere ovunque presenti negli stampati.

Nella primissima infanzia il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico.

Nelle donne in stato di gravidanza e nella primissima infanzia il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico.

00A11595

DECRETO 10 luglio 2000.

Modifica al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 - Introduzione del diritto spettante al Ministero della sanità per l'esame delle etichette dei prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL, per prestazioni rese a richiesta ed a utilità dei soggetti interessati, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare con riferimento all'art. 7;

Ritenuto di dover introdurre il versamento di un diritto spettante al Ministero della sanità per l'esame delle etichette dei prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del sopracitato decreto legislativo n. 111/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 e successive modificazioni, all'allegato 1, al settore «Alimenti e bevande», dopo il punto 1, è inserito il seguente:

«1-*bis* - Esame dell'etichetta notificata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, L. 300.000».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 89

00A11836

DECRETO 8 agosto 2000.

Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettere *b)* e *c)* della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 63 del 10 marzo 2000), relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000;

Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, è adottato per il 2000 il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Art. 2.

Verifiche e controlli del programma coordinato per il 2000

1. Il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000 prevede l'esecuzione di verifiche e controlli volti ad accertare l'effettiva applicazione negli Stati membri di alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite nell'ordinamento nazionale con i provvedimenti di seguito indicati:

a) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

b) decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

2. Con riferimento al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il programma coordinato prevede la verifica dell'applicazione del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — Analisi del rischio e punti critici di controllo):

a) negli stabilimenti di tipo industriale nei quali vengono preparati i pasti destinati alla ristorazione collettiva;

b) nelle macellerie che vendono al dettaglio (direttamente al consumatore);

c) nel trasporto di prodotti alimentari sfusi (sia negli stabilimenti di produzione che nelle sedi dei trasportatori).

3. Inoltre, con riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, il programma coordinato prevede il controllo delle indicazioni nutrizionali riportate nelle etichette:

a) dei succhi di frutta e verdura;

b) delle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e degli yogurt.

4. Con riferimento al precedente comma 3, sono esclusi dal programma coordinato i prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 111, recante l'attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle Unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma coordinato del 2000 e designano le strutture territoriali incaricate delle verifiche e dei controlli precisati nell'art. 2. Tali indicazioni sono comunicate al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

2. Per ciascun tipo di verifica o di controllo di cui all'art. 2, il numero minimo è stabilito in cinque per milione di abitanti e, comunque, in non meno di tre per regione o provincia autonoma.

Art. 4.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 marzo 2001 i dati riassuntivi delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 2 utilizzando i modelli riportati in allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO

NOTE ESPLICATIVE E MODELLI
DI RILEVAZIONE DEI DATI

1. *Generalità.*

Nel corso del 2000 agli Stati membri è stato richiesto di effettuare verifiche e controlli per accertare l'effettiva applicazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Per la realizzazione del programma coordinato, i campioni di prodotti alimentari che devono essere sottoposti a controllo analitico devono essere inviati ai laboratori conformi in base all'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/1999/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

2. *Verifica dell'applicazione del sistema HACCP in alcuni tipi di imprese alimentari.*

2.1 L'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, impone ai responsabili delle imprese alimentari previste dalla direttiva di applicare il sistema dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), oltre ai requisiti generali in materia di igiene specificati nell'allegato del decreto. Gli operatori delle imprese alimentari sono inoltre tenuti a predisporre propri sistemi di analisi e controllo dei rischi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari utilizzando, ove disponibili, i manuali di corretta prassi igienica predisposti dalle associazioni di categoria.

2.2 *(Metodo).* — Le autorità competenti, nel normale svolgimento delle proprie funzioni, effettuano sopralluoghi nelle sedi ove svolgono la propria attività le imprese alimentari appartenenti alle seguenti categorie:

a) stabilimenti di tipo industriale nei quali vengono preparati i pasti destinati alla ristorazione collettiva;

b) macellerie che vendono al dettaglio (direttamente al consumatore).

I dati ottenuti a seguito delle verifiche devono essere registrati negli appositi modelli identificati con i numeri 1.A e 1.B di seguito riportati.

2.3 *(Trasporti).* — Nel capitolo IV dell'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, è specificato che gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori o cisterne riservati al trasporto dei prodotti alimentari. La Commissione ha introdotto deroghe a tale disposizione per due classi di prodotti alimentari: per il trasporto via mare di oli e grassi commestibili e per lo zucchero grezzo. Il programma coordinato del 2000 è finalizzato alla verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto dei prodotti alimentari per i quali non sussistono deroghe ai sensi della direttiva 93/43/CEE.

2.4 *(Metodo).* — I controlli devono riguardare:

a) gli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari sfusi di origine non animale (olio, farina, amido ecc.) per la verifica delle condizioni, della manutenzione e della pulizia dei vani di carico (in base alle disposizioni generali di cui al capitolo IV dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155) e della registrazione dei dati. Tali verifiche mirano ad accertare se il fabbricante abbia adottato opportune procedure per garantire che i vani di carico o i contenitori utilizzati siano effettivamente riservati esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari;

b) le sedi dei trasportatori per verificare il tipo di merce trasportata mediante esame della documentazione di trasporto e osservazioni dirette «in loco».

I dati ottenuti a seguito dei controlli devono essere registrati negli appositi modelli identificati con i numeri 2.A e 2.B di seguito riportati.

3. *Etichettatura nutrizionale.*

3.1 Con riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, il programma coordinato prevede il controllo delle indicazioni nutrizionali riportate nelle etichette:

a) dei succhi di frutta e verdura;

b) delle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e degli yogurt.

Sono esclusi dal programma coordinato i prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 111, recante l'attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

3.2 *(Metodo).* — I prodotti alimentari appartenenti alle citate categorie dei succhi di frutta e verdura, delle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e degli yogurt, la cui etichettatura contiene informazioni relative a determinate proprietà nutrizionali, devono essere campionati per verificare se tali informazioni nutrizionali siano conformi al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE. Inoltre, gli accertamenti analitici dovranno consentire di accertare se i valori riportati in etichetta come informazioni nutrizionali sono accurati e se rientrano nei limiti di tolleranza accettati.

I dati ottenuti a seguito dei controlli devono essere registrati negli appositi modelli identificati con i numeri 3.A e 3.B di seguito riportati.

MOD. 1.A

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA:
UFFICIO:

PROGRAMMA COORDINATO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER IL 2000

1. Verifica dell'applicazione del sistema HACCP in determinate imprese alimentari

1.A STABILIMENTI DI TIPO INDUSTRIALE NEI QUALI VENGONO PREPARATI I PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Registrare solamente i dati di un sopralluogo, non di sopralluoghi ripetuti o visite successive.

Numero complessivo degli stabilimenti ispezionati nel corso del presente programma	
Tra gli stabilimenti ispezionati, quanti risultano conformi al disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 concernente l'applicazione dei principi HACCP?	
Esiste un manuale approvato di buona prassi igienica applicato su base volontaria negli stabilimenti per la ristorazione collettiva?	
Quante imprese ispezionate dispongono di un manuale approvato di buona prassi igienica applicato su base volontaria?	
Nelle imprese risultate conformi al disposto dell'art. 3, comma 2, sono stati rinvenuti documenti relativi all'analisi dei rischi o al monitoraggio dei punti critici di controllo?	

Indicare nella seguente tabella le iniziative intraprese dalle autorità competenti nei confronti delle imprese che non sono risultate conformi al disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 155/97.

Nessuna	Avverti-mento verbale	Avverti-mento scritto	Istruzioni scritte	Interdizione alla vendita	Provvedimenti Amministrativi	Notizie di reato	Altro

MOD. 1.B

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA:
UFFICIO:

PROGRAMMA COORDINATO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER IL 2000

1. Verifica dell'applicazione del sistema HACCP in determinate imprese alimentari

1.B MACELLERIE CHE VENDONO AL DETTAGLIO

Registrare solamente i dati di un sopralluogo, non di sopralluoghi ripetuti o visite successive.

Numero complessivo delle macellerie ispezionate nel corso del presente programma	
Tra gli esercizi ispezionati, quanti risultano conformi al disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 concernente l'applicazione dei principi HACCP?	
Esiste un manuale approvato di buona prassi igienica applicato su base volontaria nelle macellerie che vendono al dettaglio?	
Quante esercizi ispezionati dispongono di un manuale approvato di buona prassi igienica applicato su base volontaria?	
Negli esercizi risultati conformi al disposto dell'art. 3, comma 2, sono stati rinvenuti documenti relativi all'analisi dei rischi o al monitoraggio dei punti critici di controllo?	

Indicare nella seguente tabella le iniziative intraprese dalle autorità competenti nei confronti degli esercizi che non sono risultati conformi al disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 155/97.

Nessuna	Avverti-mento verbale	Avverti-mento scritto	Istruzioni scritte	Interdizione alla vendita	Provvedimenti Amministrativi	Notizie di reato	Altro

MOD. 2.A

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA:
UFFICIO:

PROGRAMMA COORDINATO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER IL 2000

2. Verifica dell'applicazione del sistema HACCP nel trasporto di prodotti alimentari sfusi (liquidi, granulari, in polvere ecc.)

2.A STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SFUSI DI ORIGINE NON ANIMALE

Numero degli stabilimenti controllati	Procedure di controllo dell'impresa per sorvegliare l'igiene e le condizioni dei vani di carico e il loro esclusivo uso per i prodotti alimentari			Numero di infrazioni accertate	Misure adottate in caso di infrazioni accertate							
	Soddisfacente	Insoddisfacente	Nessuna		Nessuna	Avvertimento verbale	Avvertimento scritto	Richiesta di migliorare i controlli interni	Interdizione alla vendita	Provvedimenti amministrativi	Notizie di reato	Altro

MOD. 2.B

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA:
UFFICIO:

PROGRAMMA COORDINATO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER IL 2000

2. Verifica dell'applicazione del sistema HACCP nel trasporto di prodotti alimentari sfusi (liquidi, granulari, in polvere ecc.)

2.B SEDI DI TRASPORTATORI DI PRODOTTI ALIMENTARI SFUSI DI ORIGINE NON ANIMALE

Numero delle imprese controllate	Procedure di controllo dell'impresa per sorvegliare l'igiene e le condizioni dei vani di carico e il loro esclusivo uso per i prodotti alimentari			Numero di infrazioni accertate	Misure adottate in caso di infrazioni accertate							
	Soddisfacente	Insoddisfa-cente	Nessuna		Nessuna	Avverti-mento verbale	Avverti-mento scritto	Richiesta di migliorare i controlli interni	Interdizione alla vendita	Provvedimenti amministrativi	Notizie di reato	Altro

MOD. 3.A

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA:
UFFICIO:

PROGRAMMA COORDINATO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER IL 2000

3. Controllo delle informazioni nutrizionali riportate nelle etichette

3.A SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA

Informazioni nutrizionali su:	Numero di prodotti controllati	Numero di prodotti non conformi per:		
		Informazioni non pertinenti	Formulazione della etichetta non conforme	Valori dichiarati in etichetta diversi da quelli riscontrati nelle analisi (oltre il limite di tolleranza)
Valore energetico				
Proteine e relative componenti				
Carboidrati e relative componenti				
Lipidi e relative componenti				
Vitamine e minerali				

Misure adottate in caso di infrazioni accertate

Nessuna	Avvertimento verbale	Avvertimento scritto	Istruzioni scritte	Interdizione alla vendita	Provvedimenti amministrativi	Notizie di reato	Altro

MOD. 3.B

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA:
UFFICIO:

PROGRAMMA COORDINATO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER IL 2000

3. Controllo delle informazioni nutrizionali riportate nelle etichette

3.B BEVANDE A BASE DI LATTE AROMATIZZATE ALLA FRUTTA E YOGURT

Informazioni nutrizionali su:	Numero di prodotti controllati	Numero di prodotti non conformi per:		
		Informazioni non pertinenti	Formulazione della etichetta non conforme	Valori dichiarati in etichetta diversi da quelli riscontrati nelle analisi (oltre il limite di tolleranza)
Valore energetico				
Proteine e relative componenti				
Carboidrati e relative componenti				
Lipidi e relative componenti				
Vitamine e minerali				

Misure adottate in caso di infrazioni accertate

Nessuna	Avvertimento verbale	Avvertimento scritto	Istruzioni scritte	Interdizione alla vendita	Provvedimenti amministrativi	Notizie di reato	Altro

00A11837

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Quilcate Paz Laura Magali, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quilcate Paz Laura Magali ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1983 presso la Escuela de Enfermeria Daniel A. Carrion - Lima (Perù) dalla sig.ra Quilcate Paz Laura Magali, nata a La Libertad (Perù) il giorno 8 aprile 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quilcate Paz Laura Magali è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11865

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Reyes Munante Ludy Paula, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Reyes Munante Ludy Paula ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1971 presso la Escuela Nacional di Enfermeras Hospital Loayza - Lima (Perù) dalla sig.ra Reyes Munante Ludy Paula, nata a Ica (Perù) il giorno 2 aprile 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Reyes Munante Ludy Paula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11866

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Rojas Altamirano Maria Angelica quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rojas Altamirano Maria Angelica ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1982 presso la escuela de enfermeria San Felipe - Lima (Perù) dalla sig.ra Rojas Altamirano Maria Angelica nata a Ica (Perù) il giorno 29 aprile 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Rojas Altamirano Maria Angelica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11867

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata Depakin, a base di sodio valproato e acido valproico, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento dell'art. 7, che ha istituito la commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è provveduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 225/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei

criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Depakin a base di sodio valproato e acido valproico (corrispondenti, rispettivamente, a 500 mg e a 300 mg di sodio valproato per compressa), della Sanofi Winthrop SA di Parigi (Francia), con sede in rue Marbeuf, 32-34 - Parigi, rappresentata in Italia dalla Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: «Chrono» 30 compresse rivestite 500 mg - A.I.C. n. 022483046, e «Chrono» 30 compresse rivestite 300 mg - A.I.C. n. 022483059, risulta classificata in classe «C»;

Visto il provvedimento dirigenziale A.I.C. n. 548 del 29 novembre 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 2000, nel quale è stato disposto, in seguito alla fusione per incorporazione della Sanofi Winthrop S.p.a., e della Sanofi Italia S.p.a. nella Synthelabo S.p.a., il cambio di nome di quest'ultima, in Sanofi-Synthelabo S.p.a. con sede in Milano;

Vista la notifica datata 6 aprile 2000, registrata al protocollo Uff/A.I.C. n. 9124 del 7 aprile 2000, concernente la modifica secondaria dell'autorizzazione all'ammissione in commercio - apportate ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il cambiamento di denominazione sociale ed indirizzo del titolare da Sanofi Winthrop SA di Parigi, in Sanofi-Synthelabo France, con sede in Avenue de France, 174 - Parigi, conseguente alla fusione delle società Sanofi Winthrop SA di Parigi e Synthelabo France, attualmente in corso di perfezionamento;

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla Sanofi-Synthelabo France alla Sanofi-Synthelabo S.p.a. del 15 febbraio 2000;

Vista la domanda del 26 ottobre 1999 con cui la Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, in qualità di rappresentante per l'Italia della Sanofi-Synthelabo France, ha chiesto la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata Depakin nella forma farmaceutica e confezioni: «Chrono» 30 compresse rivestite 500 mg e «Chrono» 30 compresse rivestite 300 mg, al prezzo medio europeo, ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 23 febbraio 2000, con la quale, visto il parere della sottocommissione, viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata Depakin, nella forma farmaceutica e confezioni: «Chrono» 30 compresse rivestite 500 mg e «Chrono» 30 compresse rivestite 300 mg, al prezzo conforme al regime del p.m.e.;

Vista la nota prot. n. 800/Uff.XI/481 del 10 febbraio del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Depakin nelle confezioni sopra citate;

Vista la nota prot. n. 0012949 del 29 marzo 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che per la specialità medicinale denominata Depakin, il prezzo al pubblico ridotto del 15% è di L. 28.100, per la confezione «Chrono» 30 compresse rivestite 500 mg è di L. 17.300 per la confezione «Chrono» 30 compresse rivestite 300 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Depakin, a base di sodio valproato e acido valproico, della Sanofi-Synthelabo France, con sede in Avenue de France, 174 - Parigi, rappresentata in Italia dalla Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezioni: «Chrono» 30 compresse rivestite 500 mg - A.I.C. n. 022483046, e «Chrono» 30 compresse rivestite 300 mg - A.I.C. n. 022483059 è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, rispettivamente di L. 28.100, I.V.A. compresa e di L. 17.300 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 69

00A11826

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Sadelmi (div. generatori), unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 28549).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a ABB Sadelmi (div. generatori) tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, n. 27652, con il quale è stata concessa la proroga semestrale per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 3 maggio 1999 in applicazione dell'art. 81, comma 10, della legge n. 488/1998, essendo stata presentata fuori dai termini previsti dalla normativa vigente;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro di Milano del 3 luglio 2000 nella quale viene precisato che la predetta istanza di proroga è stata inoltrata in data 21 novembre 1998 e solo per mero errore materiale protocollata in data 25 gennaio 1999;

Considerato pertanto che l'istanza relativa al trattamento CIGS per il semestre in questione è stata presentata nel rispetto dei termini di legge;

Ritenuto di annullare e sostituire il citato decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, n. 27652 e di concedere l'intero semestre dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate e a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a ABB Sadelmi (div. generatori), con sede in Milano, unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per un massimo di sessanta unità lavorative per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 gennaio 2000 n. 27652.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11794

DECRETO 18 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Anodica Piemontese società cooperativa a responsabilità limitata», in Ovada.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1999, con il quale la società cooperativa «Anodica Piemontese - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ovada (Alessandria), e il dott. Galetto Giovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto dott. Galetto non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza l'accettazione dell'incarico in questione;

Vista la ministeriale in data 30 settembre 1999, con la quale sono state comunicate al predetto commissario le determinazioni dell'amministrazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Dallera nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, ed ivi residente in via P. Tommaso Di Savoia n. 19, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Anodica Piemontese - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ovada (Alessandria), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 10 maggio 1999, in sostituzione del dott. Giovanni Galetto, decaduto dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale n. 28/1/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 luglio 2000

Il sottosegretario di Stato: PILONI

0011815

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio edilizio CO.E.PI. a r.l., in Pisa.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile cosi come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina d commissario liquidatore,

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa Consorzio edilizio CO.E.PI a r.l., con sede in Pisa via Sant'Agostino, 240, costituita per rogito dott. Paolo Siciliani, rep. 336225, in data 13 marzo 1992, registro società n. 15734, tribunale di Pisa, posizione n. 1390/264915.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 18 luglio 2000

Il direttore: ANTONUCCI

00A11816

DECRETO 18 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.P.OR.» (Cooperativa produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata), in Bernalda.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 1997, con il quale la società cooperativa «CO.P.OR. (Cooperativa produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata)», con sede in Bernalda, (Matera) ed il dott. Santochirico Vincenzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 20 dicembre 1999, con la quale il dott. Santochirico Vincenzo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Braico Michele, nato a Matera il 28 febbraio 1957 ed ivi residente in via Gramsci n. 25, è nominato commissario liquidatare della società cooperativa «CO.P.OR. (Cooperativa produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata)», con sede in Bernalda Matera, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 4 aprile 1997, in sostituzione del dott. Santochirico Vincenzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 luglio 2000

Il sottosegretario di Stato: PILONI

00A11817

DECRETO 18 luglio 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 22 marzo 2000, con il quale è posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa «C.M.A. - Società cooperativa a r.l.», in Minucciano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 2000 con il quale la società cooperativa «C.M.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Minucciano (Lucca), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Luca Turchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 7054 in data 22 dicembre 1999 del tribunale civile e penale di Lucca con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 marzo 2000 con il quale la società cooperativa «C.M.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Minucciano (Lucca), costituita per rogito del notaio dott. Petteruti in data 4 novembre 1983, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Luca Turchi, è annullato.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11818

DECRETO 18 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Conduzione comunitaria Langa», in Sale Langhe.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1987 con il quale il rag. Vincenzo Musso è stato confermato commissario liquidatore unico, della società cooperativa «Conduzione comunitaria Langa», con sede in Sale Langhe (Cuneo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 agosto 1986;

Vista la lettera in data 7 ottobre 1999 con il quale il sopra menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Dallera nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969 ed ivi residente con studio in via P. Tommaso di Savoia n. 19, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Conduzione comunitaria Langa», con sede in Sale Langhe (Cuneo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 agosto 1986, in sostituzione del rag. Vincenzo Musso, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11820

DECRETO 31 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.RI.MA. - Coop. riunite maceratesi» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «CO.RI.MA. - Coop. riunite maceratesi» a r.l., con sede in Macerata c/o centro fiere Villa Potenza, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che i liquidatori a far tempo dal 18 luglio 1991 non hanno espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella riunione del 22 febbraio 2000, che i liquidatori della società cooperativa «CO.RI.MA. - Cooperative riunite maceratesi», debbano essere sostituiti a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dalla rag. Giuliana Palluca con comunicazione del 24 luglio 2000;

Decreta:

Articolo unico

La rag.ra Giuliana Palluca nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi residente in via Fiaccarini n. 9, è nominata liquidatore della società cooperativa «CO.RI.MA. - Cooperative riunite maceratesi» a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 luglio 2000

p. *Il direttore*: COLETTA

00A11819

DECRETO 1° agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cartiera italiana, unità di Serravalle Sesia. (Decreto n. 28653).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Cartiera italiana, del 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1993 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993;

Vista l'istanza presentata dalla citata società, intesa ad ottenere, in favore dei lavoratori interessati, la proroga semestrale del trattamento in parola, a decorrere dal 1° luglio 1993;

Visto il parere negativo del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1996, n. 41, espresso nelle sedute del 1° dicembre 1994 e del 2 dicembre 1994, motivato dalla mancata attuazione del programma di ristrutturazione, così come accertato dai competenti organi ispettivi;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1995 con cui viene revocata, limitatamente il periodo 1° luglio 1993 - 31 dicembre 1993, la sopra citata delibera CIPI del 19 ottobre 1993 con la quale è stato approvato il programma di ristutturazione della società in parola, e con cui, altresì, è stata respinta l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993;

Vista l'istanza di riesame presentata dalla su citata società;

Viste le risultanze istruttorie effettuate a livello periferico, da cui, emerge che l'azienda ha attuato il programma di ristutturazione predisposto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.p.a. Cartiera italiana, con sede e unità in Serravalle Sesia (Vercelli), unità di Serravalle Sesia (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11795

DECRETO 1° agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cartiera italiana, unità di Coazze e Serravalle Sesia. (Decreto n. 28654).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, dalla ditta S.p.a. Cartiera italiana;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta

è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cartiera italiana, con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), unità di Coazze (Torino) e Serravalle Sesia (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11796

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 28656).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1999, con effetto dal 28 settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c.a.r.l Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di diciassette unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11797

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 28657).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35 della legge n. 416/1981;

Visto l'art. 24 della legge n. 67/1987;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. L'Unità editrice Multimediale inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 28 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 gennaio 2000 e 4 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 5 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore editoria applicato, a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventicinque unità, su un organico complessivo di duecentonove unità;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 28490, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta S.p.a. L'Unità editrice multimediale per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 gennaio 2001;

Vista la nota del 27 luglio 2000 inviata dalla S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale in cui viene comunicata la cessazione dell'attività a decorrere dal 28 luglio 2000;

Visto il verbale d'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro in data 28 luglio 2000 nel quale viene confermata la cessazione delle pubblicazioni da parte della società in parola e la necessità di sospendere dal lavoro tutti i dipendenti poligrafici a decorrere dal 28 luglio 2000;

Considerato, quindi, che il predetto contratto di solidarietà ha cessato i suoi effetti entro il 27 luglio 2000;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il citato decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 28490 e di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 863/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 27 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 gennaio 2000 al 27 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale, con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventicinque unità, su un organico complessivo di duecentonove unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 5 luglio 2000, n. 28490.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11798

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, unità di Sant'Omero. (Decreto n. 28658).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Men's Club inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 28 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore editoria applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodiciannove unità, su un organico complessivo di centoventiquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, con sede in Sant'Omero (Teramo), unità di Sant'Omero (Teramo) (NID 0013000005), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodiciannove unità, su un organico complessivo di centoventiquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11799

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani, unità di Monastero di Savigliano, San Secondo di Pinerolo. (Decreto n. 28659).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Padovani inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 maggio 2000 stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal 12 giugno 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore installazione metalmeccanico privato applicato a venti ore medie settimanali pari a dodici unità, su un organico complessivo di trecentoventuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 2000, al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani con sede in Cusago (Milano), unità di:

Monastero di Savigliano (Cuneo) (NID 0001000010);

San Secondo di Pinerolo (Torino) (NID 0001000010);

per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di trecentoventuno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11800

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carma unità di Bobbio. (Decreto n. 28660).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Carma, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 maggio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 maggio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccarica applicato - a ventimila ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di trentanove unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994, che stabilisce che il contratto di solidarietà non può riguardare periodi antecedenti la sua stipula;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate in premessa è autorizzata, limitatamente al periodo dall'11 maggio 2000 al 2 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carma, con sede in Milano, unità di Bobbio (Piacenza) (NID 0008000005), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di trentanove unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11801

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. Giocattoli Max, unità di Lanciano. (Decreto n. 28661).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. I.G.C. Giocattoli Max, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 6 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 agosto 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 4 aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria giocattoli applicato - a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di diciassette unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 2000 al 3 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. Giocattoli Max, con sede in Lanciano (Chieti), unità di Lanciano (Chieti) (NID 0013000006), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.F.C. Giocattoli Max, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11802

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Matera e Viterbo. (Decreto n. 28662).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto I'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede,in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 99, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* e comma 2 della legge 23 dicembre 99, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 29 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 4 aprile 2000 al 2 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 45 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., sede legale in Pratantico - Arezzo, unita' di:

Matera, per un numero massimo di 10 unità lavorative;

Viterbo, per un numero massimo di 35 unità lavorative.

Codice ISTAT 45.34.0 (n. matricola INPS 0501397308) per il periodo dal 4 aprile 2000 al 2 ottobre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Direttore generale: DADDI

00A11844

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.I.T.E. S.p.a.», unità di Roma. (Decreto n. 28663).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di

installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 29 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,tra la società «S.I.T.E. S.p.a.» e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 78 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società «S.I.T.E. S.p.a.», codice ISTAT 32.20.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 78 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla «S.I.T.E. S.p.a.», con sede legale in Bologna, unità di Roma, per un numero massimo di 78 unità lavorative - codice ISTAT 32.20.2 (n. matricola INPS 1307404393) - per il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L' I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11845

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Simet Società Industriale Metalmeccanica S.p.a.», unità di Palermo. (Decreto n. 28664).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «Simet società industriale metalmeccanica S.p.a.», tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di conversione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Simet Società Industriale Metalmeccanica S.p.a.», con sede in Palermo - unità di Palermo (NID 9919PA0007), per un massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11846

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Siderpotenza S.p.a.», unità di Settimo Torinese. (Decreto n. 28665).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «Siderpotenza S.p.a.», tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 31 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Siderpotenza S.p.a.», con sede in Brescia - unità di Settimo Torinese (Torino) (NID 0001TO0018) - per un massimo di 82 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 2000 con decorrenza 1° aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11847

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Crouzet Appliance Controls S.p.a.», unità di Bollate. (Decreto n. 28666).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «Crouzet Appliance Controls S.p.a.», tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Crouzet Appliance Controls S.p.a.», con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano) (NID 0003MI0057) - per un massimo di 82 unità lavorative, per il periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 2000 con decorrenza 4 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11848

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FIN - Fer Meccanica, unità di Bresso (Decreto n. 28667).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Fin - Fer Meccanica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fin - Fer Meccanica con sede in Bresso (Milano) e unità di Bresso (Milano) (NID 0003MI0059) - per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 2000 con decorrenza 4 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11849

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, unità di Milano e Quinto Stampi. (Decreto n. 28668).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carle & Montanari, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, con sede in Milano e unità di Milano e Quinto Stampi (Milano) (NID 0003MI0029) - per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000, al 31 agosto 2000;

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11850

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bticino, unità di Torre del Greco. (Decreto n. 28669).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bticino, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999, con il quale è stato concesso a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il provvedimento di reiezione n. 28522 del 13 luglio 2000, con il quale è stata respinta la suddetta istanza di proroga in quanto, sulla base della documentazione agli atti, risulta essere stata presentata in data 9 marzo 2000, e quindi fuori dei termini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge 236/1993;

Vista la nota della direzione provinciale di Napoli in data 11 luglio 2000, dalla quale risulta che la suddetta istanza di proroga, anche se non completa della prevista documentazione istruttoria, è stata protocollata in data 10 settembre 1999;

Preso atto che l'azienda medesima, come precisato dalla stessa D.P.L., ha completato la suddetta documentazione istruttoria in data 9 marzo 2000 pur essendo stata l'istanza in argomento protocollata in data 10 settembre 1999;

Ritenuto, pertanto, sulla base della documentazione agli atti di annullare e sostituire il citato provvedimento del 13 luglio 2000 e di poter concedere il suddetto trattamento per il periodo 1° settembre 1999 - 29 febbraio 2000.

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bticino con sede in Milano, unità di Torre del Greco (Napoli) per un massimo di 130 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11851

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, unità di Cerro Maggiore. (Decreto n. 28670).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano con sede in Legnano (Milano), unità di Cerro Maggiore (Milano) (NID 0003MI0046) - per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000, al 31 agosto 2000;

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11852

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cartiera Italiana, unità di Serravalle Sesia. (Decreto n. 28671).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiera Italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1993, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Italiana, con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), unità di Serravalle Sesia (Vercelli), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11853

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Michelin Italiana, unità di Trento. (Decreto n. 28672).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin Italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 9 dicembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° aprile 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze di istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 ottobre 1998;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino, unità di Trento, (NID 9905TN0011), per un massimo di 43 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11854

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cartiera Italiana, unità di Coazze e Serravalle Sesia. (Decreto n. 28673).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiera Italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione

del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1°agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Italiana, con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), unità di Coazze (Torino), per un massimo di 55 unità lavorative, e Serravalle Sesia (Vercelli), per un massimo di 39 unità lavorative per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 è prorogato per il periodo dal 3 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, unità di Coazze (Torino), per un massimo di 54 unità lavorative , Serravalle Sesia (Vercelli) per un massimo 39 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11855

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Calzaturificio E. Lamperti & C., unità di Nerviano. (Decreto n. 28674).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 65422, del 11 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio E. Lamperti & C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio E. Lamperti & C., sede in Nerviano (Milano), unità di Nerviano (Milano) (NID 0003MI0082), per un massimo di 26 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 2000 al 14 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 15 novembre 2000 al 12 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata nel preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11856

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, unità di Marcianise. (Decreto n. 28675).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 luglio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta) (NID 9715CE0019), per un massimo di 126 unità lavorative, per il periodo dal 10 maggio 1998 al 9 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1998 con decorrenza 10 maggio 1998, di cui 15 in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11857

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.B.K. (Gruppo Bongiovanni), unità di Lonate Pozzolo. (Decreto n. 28676).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Viste in particolare, le disposizioni di cui al titolo secondo ed al titolo terzo del sopra richiamato decreto legislativo, concernenti i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la propria nota 12 giugno 2000, con la quale si è ritenuta l'applicabilità del già richiamato art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1 del 14 febbraio 2000, con la quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società F.B.K. S.p.a., con sede in Vignolo (Cuneo) e stabilimento in Lonate-Pozzolo (Varese);

Visto il decreto del medesimo tribunale di Cuneo del 27 marzo 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la suddetta società;

Visto il decreto in data 31 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 24 aprile 2000;

Visto il parere dell'ufficio del lavoro competente per territorio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento, ai sensi del richiamato art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993;

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.B.K., con sede in Vignolo (Cuneo), unità di Lonate Pozzolo (Varese), per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 24 aprile 2000 al 26 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11858

DECRETO 7 agosto 2000.

Scioglimento dell'Ente nazionale per l'assistenza coltivatori - ENPAC, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1971, con il quale è stata approvata la costituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC, promosso dall'Unione coltivatori italiani - UCI;

Visto lo statuto del predetto istituto, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'istituto medesimo;

Viste le risultanze di gestione esposte dall'istituto in epigrafe nei propri bilanci consuntivi a far tempo dal 1991, da cui emerge un consolidato disavanzo economico pari a lire 359 milioni per l'anno 1991, lire 1.104 milioni per l'anno 1992, lire 252 milioni per l'anno 1993; lire 216 milioni per l'anno 1994, lire 1.780 milioni per l'anno 1995, nonché un disavanzo sia patrimoniale che economico quantificabile, rispettivamente, in lire 9 milioni e lire 1.272 milioni per l'anno 1996, lire 2.936 milioni e lire 2.927 milioni per l'anno 1997, lire 4.226 milioni e lire 1.300 milioni per l'anno 1998;

Vista l'esistenza di procedure di pignoramenti presso terzi, a carico del patronato ENPAC, per l'ammontare complessivo di L. 995.653.860 alla data del 26 maggio 2000;

Viste le note in data 13 marzo 2000 e 31 marzo 2000, con le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica che dall'ottobre 1997 l'Ente in epigrafe non ha presentato le denunce mensili per il personale dipendente e, altresì, di aver avviato procedure di recupero per accertate omissioni contributive, ammontanti a circa L. 981.000.000, dall'anno 1981, ai sensi delle vigenti leggi in materia;

Visto l'esito degli accertamenti relativi agli anni 1997 e 1998, effettuati, nel corso degli anni 1998 e 1999, dalle direzioni provinciali del lavoro su tutto il territorio

nazionale, da cui risulta la presenza di sedi del patronato ENPAC rispettivamente in sole quarantadue province distribuite in sedici regioni e trentotto province distribuite in quattordici regioni, nonché il dato parziale fornito da ottantotto direzioni provinciali del lavoro, dal quale si rileva la presenza del patronato medesimo in ventisette province e dodici regioni alla data del 31 dicembre 1999;

Considerato che l'Istituto in questione non si è, pertanto, uniformato alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevede l'istituzione sul territorio nazionale di sedi proprie o di avvalersi di sedi del soggetto o dei soggetti promotori stabilmente finalizzate all'attività di patronato in almeno due terzi delle regioni e metà delle province;

Considerato il consolidato disavanzo economico-patrimoniale ed il mancato ripianamento dello stesso da parte della confederazione promotrice, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1986;

Considerato che l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori non dimostra di possedere i mezzi finanziari necessari per ripianare il consolidato disavanzo economico-patrimoniale né per assicurare il suo normale funzionamento;

Visto il parere n. 158 del Consiglio di stato, sezione II, adunanza 13 marzo 1991, che definisce il carattere sanzionatorio del potere/dovere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, lo scioglimento d'autorità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che non siano più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e di nominare un commissario liquidatore;

Vista la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 766 in data 29 aprile 1988 e 2105 in data 7 giugno 1989 e della pretura di Roma n. 9351 in data 17 luglio 1992, con cui la magistratura di merito ha confermato nella fattispecie l'applicabilità per la liquidazione del patrimonio degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 in materia di liquidazione coatta amministrativa;

Vista, altresì, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, n. 2105 del 7 giugno 1989, che, confermando il suddetto orientamento, ta i compiti del commissario *ad acta* per l'esecuzione del giudicato amministrativo alle sole quantificazioni dei crediti spettanti ed alla notificazione degli stessi al commissario liquidatore, per la loro soddisfazione nell'ambito delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Considerato il carattere meramente sollecitatorio del termine di durata della nomina del commissario liquidatore e l'apposizione dello stesso per la periodica verifica dello stato della liquidazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, allo scioglimento dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC, nonché alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC è sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente e per la durata di un anno dalla data stessa, è nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC, l'avv. Stefano Ribaldi.

Per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, al suddetto commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di importo pari alla retribuzione base lorda spettante al dirigente dello Stato per stipendio ed indennità integrativa speciale più la retribuzione di posizione di terza fascia, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1997, che si è ritenuto opportuno individuare in relazione alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità nonché alle difficoltà della gestione liquidatoria ed alla scarsità di mezzi di cui quest'ultima dispone.

Art. 3.

Alla procedura di liquidazione si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: SALVI

00A11835

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 luglio 2000.

Norme per l'omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto l'uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato;

Visto l'art. 2 della stessa legge che delega il Ministro dei trasporti a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi;

Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986, recante «Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti dei motocicli, ciclomotori e motocarrozzette» ed in particolare l'art. 3, con il quale sono state definite le caratteristiche tecniche dei caschi che possono essere usati esclusivamente dai conducenti di ciclomotori;

Visto il proprio decreto del 9 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1989, con il quale sono state aggiornate le prescrizioni tecniche dell'allegato 1 al decreto ministeriale 18 marzo 1986;

Visto l'art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Considerato che i caschi di protezione omologati secondo il regolamento ECE/ONU n. 22 serie di emendamenti 03 e successivi, sono prodotti per essere utilizzati anche dai conducenti di ciclomotori e che offrono un livello di sicurezza superiore a quello dei caschi omologati secondo l'art. 3 del decreto ministeriale del 18 marzo 1986;

Ritenuto di dover adeguare le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi destinati ai conducenti di ciclomotori al progresso tecnico ed ai più severi criteri di sicurezza introdotti dalla normativa internazionale;

Tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'aumento della velocità dei ciclomotori introdotta dall'art. 52 del citato decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, così come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori devono rispondere alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22 così come modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti.

2. Tali caschi sono individuati dal numero di omologazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.

Art. 2.

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto non possono essere rilasciate omologazioni di caschi protettivi per conducenti dei ciclomotori che non siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 1.

2. A decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi protettivi per i conducenti dei ciclomotori omologati ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.

Art. 3.

1. È abrogato l'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 marzo 1986 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: BERSANI

00A11839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI
NAZIONALI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1975 con il quale è riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica ed il decreto ministeriale rispettivamente del 22 giugno 1987 e 18 giugno 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Valdadige bianco e rosso D.O.C. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2000;

Viste le istanze presentate, nei modi e nei termini previsti, dalla Trentino Vini - Trento - e dal Consorzio tutela vino Valdadige bianco e rosso D.O.C.;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze tel corso della riunione tenutasi in data 19-20 luglio 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 e successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 e dal decreto ministeriale del 18 giugno 1992, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» provenienti da vigneti non ancora iscritti al'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sodo tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Valdadige» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici delle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui le regioni stesse non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», nelle tipologie rosso e rosato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdadige» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALDADIGE"

Articolo 1
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata **"Valdadige"** od in lingua tedesca **"Etschtaler"**, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante.

Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare di produzione. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, per tutte le sottozone vengono applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata "Valdadige" è riservata al **vino bianco** ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20%;
Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata "Valdadige" è riservata al **vino rosso o rosato** ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%;
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione di vitigno **Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio** è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

La denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione di vitigno **"Schiava"** è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Drò, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambano.

Provincia di Bolzano:
Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Riflano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vedena.
Provincia di Verona:
Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Uva/Ha (t)	Vol.%
Bianco	15	9,5
Rosso	15	10
Rosato	15	9,5
Pinot bianco	15	9,5
Pinot grigio	14	9,5
Chardonnay	15	9,5
Schiava	15	9,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni

siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione "Chardonnay" e "Pinot bianco" possono essere elaborati nella versione **frizzante,** attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.
La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

E' consentito l'**arricchimento** alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige" possono essere conservati in recipienti di legno.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valdadige" bianco:
colore: paglierino;
profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

"Valdadige" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso; profumo: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

"Valdadige" rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

"Valdadige" Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto 17 g/l.

"Valdadige" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 17 g/l.

"Valdadige" Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo:17 g/l.

"Valdadige" Schiava:
colore: da granato a rubino;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 17 g/l.

Valdadige Chardonnay e Pinot bianco frizzante
spuma: sottile, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini[i], modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Valdadige" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

La menzione delle sottozone e dei toponimi di vigna vanno riportati in etichetta sopra la denominazione di origine, senza soluzioni di continuità, con i caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione medesima.

Articolo 8
(Confezionamento)

I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata "Valdadige" possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.
I medesimi possono essere della capacità nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli colorimetrici.

Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

Allegato 1

Sottozona “Terra dei Forti”

Articolo 1
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata “Valdadige”, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, può essere accompagnata dal riferimento alla sottozona **"Terra dei Forti"**, per le seguenti tipologie: Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon .

La menzione Riserva è consentita per le tipologie Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Articolo 2
(Base ampelografica)

I vini della denominazione di origine controllata “Valdadige”, con la specificazione aggiuntiva della sottozona “Terra dei Forti”, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Rosso Superiore
Merlot ed Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) minimo 70%, di cui almeno il 30% di Enantio.
Possono concorrere per un massimo del 30% alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Lagrein e Teroldego.

Con la specificazione dei seguenti vitigni a bacca nera:
Enantio, Cabernet franc e Cabernet sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Con la specificazione dei seguenti vitigni a bacca bianca:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valdadige”, con la specificazione aggiuntiva della sottozona “Terra dei Forti”, devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Per le varietà “Cabernet Franc”, Cabernet sauvignon”, “Merlot”, “Sauvignon” e “Pinot bianco” il territorio di produzione, invece, è limitato ai terreni posti al di sopra dell’unghia di collina di detti comuni.

Tale zona è così delimitata:
Destra Adige: le aree poste ad ovest della sotto descritta linea di delimitazione.
Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio, si segue la strada provinciale n. 90, fino ad arrivare al confine nord del comune di Brentino-Belluno.
Di qui si prosegue lungo la canaletta demaniale di scarico acque alluvionali, posta a ridosso della strada provinciale n. 11, per arrivare in "località Molini" di Belluno Veronese. Si sale verso sud per la strada" comunale inferiore dei Molini", per immettersi poi sulla strada provinciale n. 11 e proseguire sempre in direzione sud fino a che la medesima incrocia il "rio Secco". Si segue questo torrente fino al limite est del mappale 55 (foglio 13) e si prosegue a sud, ricomprendendo i mappali 165 e 56 (foglio 13), fino ad incrociare la strada "comunale dell'Adige e Campazzo". Una volta attraversata, si prosegue lungo la fossa di scarico demaniale fino a raggiungere località "Strette", dove tale canaletta si immette nel fiume Adige.
Si riprende, quindi, la strada provinciale n. 11 sino ad arrivare in località "Cà Vecchia", da dove si prosegue per la strada "vicinale dei Prè".
Si procede quindi verso sud fino ad immettersi nuovamente sulla strada provinciale numero11 in località Rivalta. Da questo punto si continua per detta strada provinciale fino ad arrivare in località "Rivalta di Sotto". Il confine passa ad est di detta frazione fino ad arrivare alla strada "vicinale via di Sotto". Si prosegue seguendo il limite inferiore della scarpata fino ad incrociare una capezzagna.
Si segue la medesima in direzione est fino ad arrivare alla scarpata che fiancheggia il fiume Adige. Di qui si procede in direzione sud per il margine inferiore della scarpata, si sottopassa quindi la A22 del Brennero fino a raggiungere la strada provinciale n. 11. Si continua per tale strada provinciale fino ad incrociare il limite nord della particella 137 (foglio 25), per proseguire poi lungo il margine inferiore della scarpata adiacente il fiume Adige.
Si oltrepassano il "Rio Bissolo" e la A22 del Brennero e si continua per il margine inferiore della scarpata fino ad incrociare prima la strada "vicinale Fanghet" e poi la strada "vicinale del Figar". Il confine corre verso sud, seguendo la strada "vicinale del Figar", per poi seguire il margine inferiore della scarpata.
Si incrociano di seguito, la strada "vicinale del Faval" e la strada "vicinale delle Nogarazze". Si avanza verso sud per tale strada vicinale, fino ad intersecare la strada "vicinale delle Due Croci". Si scende per quest'ultima fino a raggiungere il limite inferiore della scarpata del fiume Adige. Di li si fiancheggia detta scarpata, denominata la "Costa", fino ad arrivare alla strada "vicinale della Rua". Il confine continua lungo il margine inferiore della scarpata, attraversa la A22 del Brennero e raggiunge la strada provinciale n. 11. Si prosegue a sud per detta strada , si sottopassa la A22 del Brennero e si continua fino al margine nord del mappale 48 (foglio 32). Si procede verso est (escludendo il mappale 24, foglio 32) fino ad arrivare al limite inferiore della scarpata, posta ad est della strada "vicinale dei Vegroni". Si continua per tale scarpata fino a raggiungere la strada "vicinale di Brondolo", limite sud del Comune di Brentino Belluno. Si prosegue a sud per il margine inferiore di tale scarpata, fino ad incrociare la strada "vicinale Tessari che porta all'Adige". Di li si percorre la strada "vicinale dei Tessari alla Ca' Nova", fino ad incontrare la strada "vicinale di Mezza Campagna".
Si procede ad ovest, seguendo il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare alla strada provinciale n. 11. Si prosegue in direzione sud per detta strada 11 fino a raggiungere "Forte Canal". Si attraversa la A22 del Brennero e si continua verso sud per la strada"vicinale della Dogana o Genio Militare". Si attraversa la "Valle Piccola" e si imbocca la strada "vicinale delle Fornaci" fino ad incrociare il canale "Medio Adige". Si fiancheggia qust'ultimo in direzione sud fino ad incontrare il canale di scarico acque in loc. "Gaium", che si segue in direzione est, fino ad intersecare la strada "comunale del Ragano". Si procede in direzione sud per questa strada comunale fino a toccare il limite sud del Comune di Rivoli V.se.
Sinistra Adige: le aree poste ad est della sotto descritta linea di delimitazione.

Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio si costeggia in direzione sud la linea ferroviaria, fino ad arrivare al casello ferroviario n. 43 in provincia di Verona. Di li si segue il margine superiore della scarpata, si sottopassa la A22 del Brennero fino a toccare il margine sud ovest del mappale 109. Di li si risale ad est fino ad incontrare una strada vicinale posta a fianco della A22 del Brennero. Percorrendo tale strada vicinale verso sud, si arriva ad incrociare la strada "*vicinale dei Prè*". Si prosegue ad ovest per tale strada vicinale, alla fine della quale si segue il muro dell'ex "*dogana militare*".
Ricomprendendo il mappale 139 (foglio 1), il confine prosegue per il margine superiore della scarpata fino al mappale 63 (foglio 1), dopo di che continua seguendo il margine inferiore della scarpata, attraversando: la strada "*vicinale della Pozza*", la A22 del Brennero, la strada "*vicinale dell'Adige*" e la ferrovia Verona – Brennero. Il confine segue il lato sud del campo sportivo di Ossenigo, fino ad incrociare "Via VI Novembre". Imboccata la medesima in direzione nord, si raggiunge "Via Corno d'Aquilio". Di li si prosegue verso sud fino ad immettersi sulla strada SS 12. Da questa statale si continua a sud fino a intersecare il margine nord del mappale 65 (foglio 9). Si continua in direzione sud-ovest fino a raggiungere la ferrovia Verona – Brennero. Il confine corre lungo la ferrovia, a sud, fino ad incrociare la strada "*comunale dei Pra Longhi*". Di qui si risale per tale strada fino ad attraversare il "vaio delle Casarole"; si fiancheggia il margine inferiore della scarpata fino ad incontrare la A22 del Brennero. Si continua a sud per tale autostrada fino al mappale 108 (foglio 15). Si procede per il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare al confine nord del mappale 101 (foglio 15), per poi proseguire, in direzione sud, per la ferrovia Verona – Brennero ed arrivare in località Ovetti.
Si segue, in direzione sud-ovest, quindi il ciglio superiore della scarpata, fino ad incrociare la strada"*vicinale Ceredello*", che si percorre fino a raggiungere nuovamente la ferrovia Verona – Brennero, che si segue a sud fino ad intersecare il sottopasso della strada "*vicinale Tombejolo o Campagna*".
Si avanza verso est circoscrivendo il limite nord ed est del mappale 65 (foglio 29), per arrivare alla strada statale 12. La stessa si percorre in direzione sud fino all'abitato nord di Volargne.
Si continua per la "*Via Menego*" e la "*Via del Marmo*", fino al limite sud del Comune di Dolcè.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a **3.500 ceppi**, tranne che per le varietà Enantio. (Lambrusco a foglia frastagliata) e Teroldego, per le quali la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.000 ceppi.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Valdadige", con la specificazione "Terra dei Forti" ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	**Uva/Ha (t)**	**Vol.%**
Rosso Superiore	12	10,5
Enantio	12	10,5
Cabernet franc	12	10,5
Cabernet sauvignon	10	11,0
Chardonnay	12	10,5
Pinot bianco	12	10,5
Pinot grigio	12	10,5
Sauvignon	10	11,0

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Per i vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specifica-zione della sottozona "Terra dei Forti", **le operazioni di vinificazione** devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

In **deroga,** è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento.
Le deroghe di cui sopra sono concesse alle aziende dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentite le Regioni interessate e comunicate all'Ispettorato Repressione Frodi e alle competenti Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.

I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", **Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon** devono essere immessi al consumo dopo il **1° aprile** dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" **Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet sauvignon** devono essere immessi al consumo dopo il **1° settembre** dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" **Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet sauvignon,** possono riportare la menzione **"riserva"** solo qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a **due anni**, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

Ai fini della designazione, per i vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" Rosso riserva, dovrà essere omessa la specificazione "superiore".

Le operazioni di maturazione e affinamento in bottiglia, laddove obbligatorie, devono aver luogo unicamente nella provincia di Verona e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso superiore
colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

Rosso riserva
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento
profumo: ampio, intenso, talvolta speziato;
sapore: pieno, armonico, caldo, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Enantio e Riserva
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. (riserva 12%vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.

Cabernet franc e Riserva
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. (riserva 12%vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.

Cabernet sauvignon e Riserva
colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. (riserva 12%vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.

Chardonnay
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Pinot bianco
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, fine;
sapore: secco, talvolta amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Pinot grigio
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
profumo:gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Sauvignon
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, asciutto, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini[ii], modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", è **obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.**

I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", devono essere immessi al consumo soltanto in **recipienti** di volume nominale fino a 1,5 litri.

Per gli stessi è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro, chiusa con tappo di sughero raso bocca.

00A11878

DECRETO 18 agosto 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 delle regioni Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare VI lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con i quali gli stessi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE numeri 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

Roma, 18 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11859

DECRETO 18 agosto 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati all'elaborazione di vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare VI lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Marche, con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per

la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE numeri 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche, destinati all'elaborazione di V.S.Q.P.R.D.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11860

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 agosto 2000.

Nomina del commissario straordinario della società Tiberghien manifattura tessile S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Verona in data 18 agosto 2000, comunicato in data 18 agosto 2000, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Tiberghien manifattura tessile;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo prima citato n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un commissario straordinario, con riserva di eventuale successiva integrazione dell'organo commissariale nel caso in cui la gestione della procedura dovesse risultare di eccezionale rilevanza e complessità;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999 già citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a Tiberghien manifattura tessile è nominato commissario il dott. Wilmo Ferrari, nato a Roverbella (Mantova) il 7 febbraio 1948.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Verona;

alla camera di commercio di Verona ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 agosto 2000

Il Ministro: LETTA

00A11828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 agosto 2000.

Aggiornamento, per il bimestre settembre-ottobre 2000, della parte B della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 159/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 2000;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 113/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione n. 113/00, richiamata in premessa;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/1997, nel quale si stabilisce che «La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97, l'indice del consumo specifico è fissato pari a 2290 kcal/kWh;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo aprile-luglio 2000, è fissato pari a 37,089 L/Mcal.

1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2000 risulta pari a 84,934 L/kWh.

Art. 2.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Milano, 28 agosto 2000

p. *Il presidente:* AMMASSARI

TABELLA 1

Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

Tipologie di utenza	***Parte B***
	L/kWh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 Kwh	60,7
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	95,7
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	130,7
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	95,7
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	68,3
3) Altri usi	89,4
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	64,3
4) Tutti gli usi	82,5
ALTA TENSIONE	
5) Tutti gli usi	73,2

00A11861

DELIBERAZIONE 28 agosto 2000.

Aggiornamento, per il bimestre settembre-ottobre 2000, delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 160/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 2000;

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 114/00), gli indici dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale e J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000 e n. 114/00, richiamata in premessa;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio

liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 21,8 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 140,1 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Milano, 28 agosto 2000

p. *Il presidente:* AMMASSARI

00A11862

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 27 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95 - 101;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 settembre 1999, del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1999, del senato accademico dell'11 febbraio 2000 e del comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania del 9 settembre 1996, concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 giugno 2000 all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica, limitatamente all'accesso di laureati in psicologia, sospendendo il parere per l'accesso dei laureati in medicina e chirurgia fino al riordino generale delle scuole di specializzazione di area sanitaria a normativa CEE;

Decreta:

L'allegato C - strutture per la didattica - allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» è ulteriormente integrato e/o modificato come segue:

STRUTTURE PER LA DIDATTICA

FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA, CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

Scuole di specializzazione

Facoltà di medicina e chirurgia.

Dopo la scuola di specializzazione in «Psichiatria» si aggiunge la scuola di specializzazione in «Psicologia clinica».

Napoli, 27 luglio 2000

Il rettore: TESSITORE

00A11863

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 agosto 2000, n. **963591.**

Modalità di valutazione della media degli scostamenti percentuali degli indicatori, spese per il personale e per le consulenze esterne. Integrazione della circolare 8 marzo 1999, n. 962070, nonché modalità e procedure per la valutazione delle fatture attive utili per il calcolo del fatturato relativo ai servizi forniti alle PMI.

Alle piccole e medie imprese interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con la circolare 27 novembre 1997, n. 267, sono stati definiti criteri e modalità per l'ottenimento delle agevolazioni, mentre con la circolare 8 marzo 1999, n. 962070, sono state definite modalità e procedure per la rendicontazione delle spese inerenti ai progetti di cui alle misure III.1 - sottomisura C, III. 2 - sottomisure A e C, III.3 - sottomisure A e B, III.4, dell'iniziativa comunitaria P.M.I. - Sottoprogramma III «Interventi multiregionali FESR obiettivi 1, 2 e 5*b*».

Si forniscono in allegato, a seguito delle richieste avanzate da numerose imprese beneficiarie, i valori dei singoli indicatori già utilizzati per l'inserimento nelle graduatorie, mentre per le sottomisure diverse dalla III.1.C, ulteriori elementi rispettivamente per: 1) l'ammissibilità alle agevolazioni delle spese di funzionamento; 2) la valutazione del fatturato realizzato dalle imprese beneficiarie ubicate nei territori degli obiettivi 2 e/o 5*b* che hanno presentato domanda congiuntamente ad altre imprese operanti nei territori dell'obiettivo 1.

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

1 - INDICATORI.

Le imprese beneficiarie sono già a conoscenza del punteggio ottenuto nella valutazione dei progetti, utilizzato per l'inserimento nelle graduatorie di cui al decreto 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1998.

Premesso che, nella determinazione degli indicatori di cui ai punti 1.4 e 2.4 della circolare 27 novembre 1997, n. 267, utilizzati per la formazione delle suddette graduatorie, si è tenuto conto dei dati forniti dalle imprese beneficiarie, riportati rispettivamente ai punti B.4.1 e B.4.2 del modulo di domanda, si precisa che è con riferimento a questi che sarà verificato, a conclusione dei progetti, lo scostamento percentuale degli indicatori di cui alla lettera *c)* del punto 8 della circolare 27 novembre 1997, n. 267.

Per facilitare gli adempimenti delle imprese, si riportano nell'allegato n. 1*a* i valori degli indicatori, così come derivanti dalle domande presentate, rispetto ai quali si procederà alla verifica della sussistenza della condizione prevista dal punto 8, lettera *c)*, della circolare medesima.

A programma ultimato, il dato numerico occupazionale è quello dei dipendenti a tempo indeterminato iscritti sul libro matricola, nonché, nel caso di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, quello medio mensile degli occupati durante i mesi di realizzazione del programma, espresso in unità intere ed un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Quest'ultimo è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese; le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono conteggiate per intero.

I lavoratori a tempo parziale sono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

Nel caso di dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro essi possono essere conteggiati soltanto se con periodo di formazione già maturato svolto presso la stessa unità operativa ed il dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso di realizzazione del programma; a tal fine le imprese sono invitate a fornire idonea documentazione (copia libro matricola, progetti approvati dall'ufficio regionale del lavoro, denuncia INAIL, DM10 INPS, ecc.).

2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO.

Le spese di funzionamento sono necessariamente connesse all'operatività delle strutture locali; tale operatività, come indicato all'ultimo comma del punto 2.2 della circolare n. 267 del 27 novembre 1997, sarà attestata dalla denuncia di inizio attività presentata alla camera di commercio, dalla presenza di almeno un dipendente a tempo indeterminato, dall'offerta di servizi agli utenti.

L'operatività potrà inoltre essere documentata, oltre che dal fatturato attivo, anche da regolare contratto di affitto, dai contratti per l'allacciamento delle utenze, dai contratti di assunzione dei dipendenti presso la struttura operativa, ecc.

Da tali spese di gestione decorrerà l'avvio del programma.

2.1) *Personale dipendente*.

Al punto 3.2.*a* della citata circolare 8 marzo 1999, n. 962070, sono stati forniti chiarimenti sulle spese per il personale.

Le spese agevolabili relative al personale sono quelle riferite al personale dipendente iscritto al libro matricola sostenute nel corso di realizzazione del programma.

Ai fini di cui sopra, sono ammissibili spese riferite sia agli occupati a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, sia a quelli a tempo determinato. Qualora ricorrano le condizioni, le imprese beneficiarie dovranno allegare apposita dichiarazione redatta conformemente all'allegato 1*b*.

Non sono validi i costi riferiti a personale in C.I.G., C.I.G.S. Per i dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro, i costi stessi sono ammissibili soltanto se il periodo di formazione è già maturato nel corso di realizzazione del programma ed il dipendente assunto a tempo indeterminato. In tale ultimo caso la decorrenza delle spese è quella del contratto di formazione lavoro.

A chiarimento di quanto indicato nell'allegato n. 3*b* alla circolare 8 marzo 1999, n. 962070, si precisa che, per «estremi del documento», riferito alla voce buste paga, s'intende il nominativo del dipendente, mese ed anno di riferimento, e codice fiscale.

Nel caso di personale già iscritto al libro matricola, ma effettivamente ed esclusivamente utilizzato per il progetto agevolato, le spese stesse decorreranno dalla data di effettivo utilizzo di tale personale; a tal fine si invita alla corretta tenuta di una distinta «contabilità di gestione» rivolta al progetto con il preciso scopo di rappresentare il raggruppamento, l'analisi e la dimostrazione dei costi e dei ricavi.

Ad integrazione di quanto previsto dal punto 1 della circolare 8 marzo 1999, n. 962070, in sede di rendicontazione finale, l'allegato 1*b* (personale con contratto part-time ovvero a tempo determinato), sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, dovrà essere allegato alla documentazione finale di spesa da trasmettere entro il termine del 30 giugno 2001.

2.2) *Consulenze esterne*.

Al punto 3.2.*b* della citata circolare 8 marzo 1999, n. 962070, sono stati forniti chiarimenti sulle spese per consulenze esterne.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma del punto 2.3 della circolare 27 novembre 1997, n. 267, i costi relativi alle consulenze esterne, in quanto commisurati alle spese per il personale dipendente, devono necessariamente rientrare nell'arco temporale di realizzazione del programma.

2.3) *Spese generali*.

Al punto 3.2*c* della citata circolare 8 marzo 1999, n. 962070, sono stati forniti chiarimenti sulle spese generali.

A parziale rettifica di quanto riportato nella circolare medesima, si specifica che quanto riportato al punto 3.2.*b*, penultimo capoverso («Nel caso in cui il professionista sia anche socio della società di servizi beneficiaria delle agevolazioni la spesa relativa all'affitto della/e

unità locale/i è ammissibile in proporzione alla quota di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.».), deve intendersi riferito al successivo punto 3.2.*c* (Spese generali).

Fermo restando quanto previsto dal primo comma del punto 2.3 della circolare 27 novembre 1997, n. 267, i costi relativi alle spese generali, in quanto ammessi in misura percentuale delle spese per il personale dipendente, devono necessariamente rientrare nell'arco temporale di realizzazione del programma.

Sono ammissibili le spese generali sostenute nei tre mesi antecedenti le date di assunzione dei dipendenti purché riferite al pagamento della locazione dell'unità operativa ed alle spese di allacciamento utenze.

Nel caso di società con più unità operative le stesse dovranno tenere una distinta «contabilità di gestione» rivolta al progetto.

3 - FATTURE ATTIVE.

Per quanto riguarda gli interventi di sostegno dell'offerta (misura III.2 sottomisure *A* e *C*) e le reti informative di assistenza tecnica (misura III.3 sottomisure *A* e *B*), al punto 3.2 della predetta circolare 27 novembre 1997, n. 267, sono stati individuati i soggetti beneficiari e al punto 3.3 sono state precisate le spese ammissibili, la valutazione dei progetti e la misura dell'agevolazione.

Il suddetto punto 3.2 prevede, l'estensione del progetto consistente nell'ampliare l'offerta territoriale dei servizi attraverso uno o più organismi e/o società di servizi aventi sede legale e strutture operative nei territori degli obiettivi 2 e/o 5*b*.

La circolare medesima, al punto 2.5, stabilisce che la concessione dell'agevolazione è condizionata alla sussistenza di un fatturato relativo ai servizi offerti alle PMI dei territori dell'obiettivo 1, nel triennio non inferiore al contributo stesso e che, diversamente, l'importo del contributo è commisurato al fatturato stesso. Ai fini della verifica di dette condizioni, si precisa che, nel caso di PMI di servizi con sede legale e strutture operative ubicate nelle aree degli obiettivi 2 e/o 5*b* del territorio nazionale (misura III.4), il volume di affari da considerare per i servizi forniti alle PMI nel triennio, è quello relativo alle PMI ubicate in zone obiettivo 1, 2 e/o 5*b*. Il valore del fatturato da considerare è quello relativo al volume totale di affari dell'impresa e non quello limitato alle strutture operative considerate nel progetto.

Per consentire in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma o di controllo ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione delle spese che concorrono a determinare il valore del fatturato nel triennio di riferimento, i soggetti beneficiari, per il tramite dei qualificati rappresentanti, dovranno far pervenire i dati relativi al fatturato (data e numero fattura, importo, nome cliente, partita IVA cliente) utilizzando lo schema riportato nell'allegato 1*c* alla presente circolare, da inviare anche anche su supporto magnetico (EXCEL '97).

Ad integrazione di quanto previsto dal punto 1 della circolare 8 marzo 1999, n. 962070, in sede di rendicontazione finale, il citato allegato 1*c* (fatturato attivo), sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, dovrà essere inviato insieme alla documentazione finale di spesa entro il termine del 30 giugno 2001.

4 - RICHIESTA DI EROGAZIONE A SALDO.

La circolare n. 267 del 27 novembre 1997, al punto 6, stabilisce il termine del 30 giugno 2001 per la richiesta di erogazione a saldo ed invio della rendicontazione finale.

Le spese relative a tali progetti, per essere ammissibili, devono essere sostenute ed interamente pagate entro il 31 dicembre 2000; le imprese beneficiarie nei sei mesi successivi devono predisporre la rendicontazione finale ed inoltrarla al Ministero.

Tenuto conto che il termine ultimo, fissato dalla Commissione europea per l'erogazione a saldo delle agevolazioni è il 31 dicembre 2001, per consentire al Ministero l'esame delle documentazioni finali e la tempestiva erogazione a saldo delle agevolazioni entro il suddetto termine, gli organismi promotori (misura III.1, sottomisura *C*), nonché i qualificati rappresentanti delle imprese beneficiarie (altre sottomisure), sono invitati a porre la massima diligenza possibile nella fase di predisposizione della documentazione finale, nonché ad inviare sollecitamente la stessa al fine di raggiungere tale obiettivo.

Qualora le carenze o le incompletezze documentali non consentano al Ministero di rispettare il suddetto termine del 31 dicembre 2001, la misura delle agevolazioni concesse verrà proporzionalmente ridotta per tali progetti in relazione alla mancata copertura del cofinanziamento comunitario.

ALLEGATO 1*a*

VALORI DEI SINGOLI INDICATORI UTILIZZATI PER L'INSERIMENTO DEI PROGETTI NELLE GRADUATORIE DI MERITO

	Misura III.1 sottomisura C			Altre misure/sottomisure			
N. progetto	Ind. n. 1	Ind. n. 2	Ind. n. 3	Ind. n. 1	Ind. n. 2	Ind. n. 3	Ind. n. 4
1				0,1667	0,6940	0,0772	0,3060
2				7,5000	0,2867	0,1060	0,1961
3				8,7500	0,2831	0,1026	0,2581
4				0,2778	0,3727	0,0585	0,1164
5				2,3750	0,3859	0,0702	0,1409
6				1,0000	0,5956	0,0866	0,0661
7				0,6429	0,3411	0,1081	0,0501
8				0,3500	0,4127	0,0791	0,0817
9				0,4000	0,3051	0,0814	0,0953
10				17,5000	0,2330	0,1385	0,2545
11				8,2500	0,2891	0,0950	0,2424
12				0,7857	0,6991	0,0742	0,0749
13				1,3750	0,5250	0,0405	0,0213
14				11,3750	0,4208	0,0838	0,1418
15	0,0692	4,4285	3				
16				11,1250	0,4377	0,1644	0,0685
17				3,5000	0,5403	0,1540	0,0585
18				2,2500	0,5159	0,1990	0,0579
19				0,6500	0,3713	0,0762	0,0864
20				2,3750	0,4405	0,2283	0,0706
21	0,0596	2,0555	3				
22				0,4000	0,2935	0,5009	0,1008
23				0,4000	0,2929	0,5430	0,0978
24				0,4000	0,2969	0,5430	0,0978
25				0,5000	0,3383	0,1073	0,1573
26				3,7857	0,4397	0,1055	0,1076
31				0,2500	0,3573	0,0794	0,1731
33				0,2500	0,6053	0,0571	0,1353
34				0,2500	0,5600	0,0595	0,1733
35				0,6111	0,3050	0,1432	0,2354
37				0,2222	0,3605	0,2696	0,1121
38				0,2778	0,3931	0,1423	0,1150
39				0,2222	0,4888	0,3490	0,1608
40				0,2000	0,3248	0,0000	0,0000
41	0,0259	1	3				
43				2,5000	0,3988	0,3611	0,0100
45	0,0148	4,4285	3				
47				0,3000	0,4330	0,3753	0,1068
48				0,4000	0,4419	0,1305	0,1394
49				0,2222	0,2932	0,0702	0,1390
51				0,3000	0,3555	0,2657	0,0708
52				0,6500	0,2613	0,0948	0,1848
53				0,3333	0,2553	0,1158	0,1858
54				0,1667	0,2750	0,0228	0,1372
57				0,3000	0,3295	0,1167	0,2142
58				1,0000	0,3797	0,0848	0,1663
59				1,0000	0,5428	0,0727	0,1242

Legenda:

Misura III.1 sottomisura C.

Ind. n. 1 = rapporto fra numero delle PMI collegate in rete e costo complessivo del progetto, espresso in miliardi di lire;

Ind. n. 2 = rapporto fra numero delle PMI collegate in rete e numero delle ragioni nelle quali queste sono presenti, moltiplicato per il coefficiente 1/(9-R);

Ind. n. 3 = punteggio riferito al livello tecnologico dei sistemi utilizzati.

Altre misure/sottomisure.

Ind. n. 1 = rapporto tra numero di strutture operative e numero di regioni in cui sono presenti, moltiplicato per il coefficiente 1/(9-R);

Ind. n. 2 = rapporto tra costo del personale dipendente e costo complessivo del progetto, espressi in miliardi di lire;

Ind. n. 3 = rapporto fra numero dei dipendenti e costo del personale dipendente espresso in miliardi di lire, moltiplicato per il coefficiente 0,01;

Ind. n. 4 = rapporto fra spese per investimenti e costo complessivo del progetto, espressi in miliardi di lire.

ALLEGATO 1*b*

SCHEMA DICHIARAZIONE SUL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE OVVERO A TEMPO DETERMINATO

Il sottoscritto ………, nato a ……, prov. ..... il ..... e residente in ....., via e n. civ. ....., con riferimento al progetto n……, COD. BEN. n…….. (1) agevolato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. ..... del ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante dell'impresa………………………………. con sede legale in ………., via e n. civ. ……, che durante tutto l'arco temporale di realizzazione del progetto agevolato, sono stati sostenuti i seguenti costi relativi a dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e/o con contratto a tempo determinato:

1)PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Nominativo del dipendente	*Codice fiscale*	*N. iscriz. Libro Matricola*	*Ore lavoro previste dal contratto part-time*	*Ore lavoro previste dal contratto collettivo di riferimento*
1)				
n-1)				
n)				

2)PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Nominativo del dipendente	*Codice fiscale*	*N. iscriz. Libro Matricola*	*Data inizio assunzione*	*Data scadenza contratto*
1)				
n-1)				
n)				

L'impresa
Timbro e firma (2)
……………………………………………

Il presidente del collegio sindacale(3)
………………………………………………

Note:

(1) Specificare il numero di progetto ed il codice del beneficiario riportati nel decreto di concessione delle agevolazioni;

(2) Non è richiesta l'autentica della firma, bensì allegare copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

(3) Ove esistente.

ALLEGATO 1c

SCHEMA DICHIARAZIONE SU FATTURATO ATTIVO

Il sottoscritto ……...., nato a ……, prov. ..... il ..... e residente in ....., via e n. civ. ....., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in……….., via e n. civ. ……, con riferimento al progetto n……, COD. BEN. n…..... (1) agevolato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. ..... del ...., che il fatturato relativo ai servizi offerti negli anni 1998-1999-2000, risulta così suddiviso per esercizi finanziari, per territorio e per dimensione aziendale:

	1998			**1999**			**2000**		
	Ob. 1	*Ob. 2 e/o 5b*	*altri territo ri*	*Ob. 1*	*Ob. 2 e/o 5b*	*altri territo ri*	*Ob. 1*	*Ob. 2 e/o 5b*	*altri territo ri*
Fatturato a PMI									
Fatturato NON a PMI									

L'impresa
Timbro e firma (2)
…………………………………………….

Il presidente del collegio sindacale(3)
…………………………………………………

Note:
(1) Specificare il numero di progetto ed il codice del beneficiario riportati nel decreto di concessione delle agevolazioni;
(2) Non è richiesta l'autentica della firma; è sufficiente allegare copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).
(3) Ove esistente.

00A11748

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 agosto 2000

Dollaro USA	0,8909
Yen giapponese	94,80
Dracma greca	337,60
Corona danese	7,4550
Corona svedese	8,4355
Sterlina	0,61480
Corona norvegese	8,0715
Corona ceca	35,357
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,23
Zloty polacco	3,9225
Tallero sloveno	208,9326
Franco svizzero	1,5483
Dollaro canadese	1,3220
Dollaro australiano	1,5606
Dollaro neozelandese	2,0898
Rand sudafricano	6,2069

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11231

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Cassa di Risparmio di Prato», in Prato

Con provvedimento del 31 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con sede in Prato, via degli Alberti, 2, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11840

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato recante modificazione al testo del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi», annesso al parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare.

È annullato il testo del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi», annesso al parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000 - in quanto erroneamente trasmesso in una versione non approvata dal comitato stesso nel corso della seduta del 22 marzo 2000.

Il testo del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi», nella versione approvata dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nel corso della seduta del 22 marzo 2000 viene pertanto allegato al presente comunicato per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Le eventuali istanze e controdeduzioni, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, dovranno essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «COLLI MACERATESI».

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco - Ribona - Spumante bianco - Passito - Rosso - Novello - Rosso riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Colli Maceratesi bianco, anche nella tipologia spumante e passito:

Maceratino (Ribona o Montecchiese), minimo 70%;

incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Grechetto, Malvasia toscana per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Possono concorrere altri vitigni non aromatici a frutto bianco raccomandati od autorizzati nelle rispettive provincie di competenza, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Colli Maceratesi Ribona, anche nella tipologia spumante e passito:

Maceratino (Ribona o Montecchiese) 85% e per il restante 15% vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia della zona di produzione.

Colli Maceratesi rosso, anche nella tipologia novello e riserva:

Sangiovese, minimo 50%;

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, da soli o congiuntamente fino ad massimo del 50%.

Possono concorrere altri vitigni non aromatici a frutto colorato raccomandati od autorizzati nelle rispettive provincie di competenza, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata ed in quello del comune di Loreto in provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Maceratesi» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

4.2 Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia % vol	Produzione uva tonn/ha	Titolo alcoolometrico volumico naturale min. % vol
Colli Maceratesi bianco	13	10,5
Colli Maceratesi Ribona	13	10,5
Colli Maceratesi spumante	13	9,5
Colli Macetatesi rosso	13	11,0
Colli Maceratesi novello	13	10,5
Colli Maceratesi rosso riserva	10	12,0

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

5.2 Correzioni e colmature.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. La colmatura è ammessa secondo le norme vigenti.

5.3 Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igro-termocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 26 g/l.

La vinificazione deve essere antecedente al 31 marzo.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno tre mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a sei mesi.

Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve.

5.4 Resa uva/vino e vino/ha.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino%	Produzione max hl/ha
Colli Maceratesi bianco	70	91
Colli Maceratesi Ribona	70	91
Colli Maceratesi spumante	70	91
Colli Maceratesi passito	40	52
Colli Macetatesi rosso	70	91
Colli Maceratesi novello	70	91
Colli Maceratesi rosso riserva	70	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini Colli Maceratesi bianco, Ribona, spumante, rosso, novello, rosso riserva o il 43% per il vino Colli Maceratesi passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5 Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	Di cui in legno	Decorrenza
Rosso riserva	24	3	1° dicembre successivo alla vendemmia
Passito	24	3	1° dicembre successivo alla vendemmia

5.6 Scelta vendemmiale

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto con le denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno», «Esino rosso» e verso la IGT «Marche».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Colli Maceratesi bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Colli Maceratesi Ribona:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: sapido; armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Colli Maceratesi rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Colli Maceratesi rosso riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/1;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.

Colli Maceratesi novello:
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato;
zuccheri riduttori residui: max 10 g/l;
titolo alcoolometrico volumico totale minima: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Colli Maceratesi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, lievemente fruttato;
sapore : asciutto, gradevolmente acidulo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14 g/l.

Colli Maceratesi passito:
colore: paglierino-ambrato più o meno carico;
profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 14% svolto;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutele e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4 Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5 Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per le tipologie riserva e passito.

7.6 Vigna.

La menzione «vigna», «podere», «fattoria» e «tenuta», seguita dal relativo toponimo, è consentita alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie di cui all'art. 1.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri ad eccezione dei vini «Colli Maceratesi» riserva, spumante e passito per i quali sono consentiti recipienti di capacità da 0,375 a 3 litri.

8.2 Tappatura e recipienti.

Per la tappatura ed i recipienti si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori

00A11662

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, approvato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i posti di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Settore scientifico-disciplinare C07X - Chimica farmaceutica

Tipologia impegno scientifico: sintesi di prodotti farmacologicamente attivi e di modifiche strutturali di molecole al fine di migliorarne la farmacocinetica e di ridurre gli effetti collaterali.

Tipologia di impegno didattico: insegnamento della chimica farmaceutica generale e speciale.

Settore scientifico-disciplinare E07X - Farmacologia

Tipologia impegno scientifico: nell'ambito della cardiofarmacologia, della neuropsicofarmacologia e della tossicologia.

Tipologia di impegno didattico: docenza degli insegnamenti del settore.

Settore scientifico-disciplinare E09A - Anatomia umana

Tipologia impegno scientifico: nell'ambito dello studio di molecole del tessuto connettivo ai fini di utilizzo farmacologico e/o previa trasformazione come biomateriali e delle immunofenotipizzazione di popolazioni cellulari residenti nel microambiente articolare in corso di patologie degenerative articolari.

Tipologia di impegno didattico: docenza degli insegnamenti del settore.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande, corredata del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza e la classe stipendiale in godimento.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Università di Salerno mediante trasferimento o mobilità è disponibile sul sito Web di Ateneo, all'indirizzo http://concorsi.seda.unisa.it/trasferimenti.html

00A11841

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, approvato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il posto di ruolo di seconda fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Settore scientifico-disciplinare C02X - Chimica fisica

Tipologia impegno scientifico: esperienza in studi strutturali con metodi di diffrazione di raggi X e in calcoli conformazionali su molecole biologiche con potenziale interesse farmacologico.

Tipologia di impegno didattico: insegnamento di corsi fondamentali e di laboratorio di chimica fisica con contenuti di chimica quantistica, spettroscopia, termodinamica, statistica e cinetica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande, corredata del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza e la classe stipendiale in godimento.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Università di Salerno mediante trasferimento o mobilità è disponibile sul sito Web di Ateneo, all'indirizzo http://concorsi.seda.unisa.it/trasferimenti.html

00A11842

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 25 d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 2000-16 agosto 2000 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2002» di nominali lire 2.000 miliardi - ISTN IT0000518362 ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,15 %, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 26, pagabile dal 17 novembre 2000, resta fissato nella misura dell'1,20% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra, ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le mobilità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni, si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina n. 3740 del circuito Telerate dalle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; le Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A11864

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651203/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  LIBRERIA FOGOLA
  Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  LIBRERIA PROSPERI
  Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA
  Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
  LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
  Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
  LA BIBLIOFILA
  Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
  CENTRO LIBRARIO MOLISANO
  Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
  CASA EDITRICE I.C.A.P.
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
  LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
  LIBRERIA GIOVANNACCI
  Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
  CASA EDITRICE ICAP
  Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
  EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
  Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
  CARTIERE MILIANI FABRIANO
  Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
  LIBRERIA MARGAROLI
  Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
  CARTOLIBRERIA COPPO
  Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
  LIBRERIA JOLLY CART
  Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
  CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
  Via Arcidiacono Giovanni, 9
  LIBRERIA PALOMAR
  Via P. Amedeo, 176/B
  LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
  Via Sparano, 134
  LIBRERIA FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  LIBRERIA PIAZZO
  Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
  LIBRERIA VASCIAVEO
  Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
  LIBRERIA PATIERNO
  Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
  LIBRERIA IL PAPIRO
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
  LIBRERIA IL GHIGNO
  Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
  LIBRERIA FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
  LIBRERIA F.LLI DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
  LIBRERIA CANU
  Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
  LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 11
  LIBRERIA AKA
  Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
  LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
  Via Caronda, 8-10
  CARTOLIBRERIA BONANNO
  Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
  TUTTO SHOPPING
  Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
  LIBRERIA SCIASCIA
  Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
  CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
  Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
  LIBRERIA LA PAGLIA
  Via Etnea, 393
  LIBRERIA ESSEGICI
  Via F. Riso, 56
  LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
  Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
  LIBRERIA LA SENORITA
  Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
  LIBRERIA PIROLA MESSINA
  Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
  LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
  Via Ruggero Settimo, 37
  LIBRERIA FORENSE
  Via Maqueda, 185
  LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
  Piazza V. E. Orlando, 15-19
  LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
  Piazza S. G. Bosco, 3
  LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
  Viale Ausonia, 70
  LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
  Via Villaermosa, 28
  LIBRERIA SCHOOL SERVICE
  Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
  LIBRERIA DI LORENZO
  Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
  LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
  Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
  LIBRERIA LO BUE
  Via Cascio Cortese, 8
  LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
  Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  LIBRERIA PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
  LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
  Via Cavour, 46/R
  LIBRERIA MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22/R
  LIBRERIA ALFANI
  Via Alfani, 84-86/R
- ◇ **GROSSETO**
  NUOVA LIBRERIA
  Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
  LIBRERIA AMEDEO NUOVA
  Corso Amedeo, 23-27
  LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
  Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
  LIBRERIA BARONI ADRI
  Via S. Paolino, 45-47
  LIBRERIA SESTANTE
  Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
  LIBRERIA VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
  LIBRERIA GORI
  Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
  LIBRERIA TICCI
  Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
  LIBRERIA DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
  LIBRERIA LUNA
  Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
  LIBRERIA SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
  LIBRERIA LA FONTANA
  Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
  LIBRERIA ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
  LIBRERIA CAMPDEL
  Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
  LIBRERIA CANOVA
  Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
  LIBRERIA DIEGO VALERI
  Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
  CARTOLIBRERIA PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  CARTOLIBRERIA CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
  EDITORIALI I.P.Z.S.
  S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
  LIBRERIA L.E.G.I.S.
  Via Adigetto, 43
  LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
  Via G. Carducci, 44
  LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
  Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  LIBRERIA GALLA 1880
  Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035